



COMUNE DI MONTEGALLO

DOCUMENTO UNICO di PROGRAMMAZIONE (D.U.P.)

SEMPLIFICATO

PERIODO: 2022 - 2023 - 2024

(Enti con popolazione fino a 2.000 abitanti)

SOMMARIO

PARTE PRIMA

ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE

- 1. RISULTANZE DEI DATI RELATIVI ALLA POPOLAZIONE, AL TERRITORIO ED ALLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DELL'ENTE**
- 2. MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI**
- 3. SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE**
- 4. GESTIONE RISORSE UMANE**
- 5. VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA**

PARTE SECONDA

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO

1. Entrate

Tributi e tariffe dei servizi pubblici
Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale
Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

2. Spese

Spesa corrente, con specifico rilievo alla gestione delle funzioni fondamentali;
Programmazione triennale del fabbisogno di personale
Piano incarichi ex art. 46 D.L. 112/2008
Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi
Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche
Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi
Piano delle alienazioni e valorizzazione dei beni patrimoniali
Principali obiettivi delle missioni attivate

3. Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa

Considerazioni finali

PREMESSA

Il Documento Unico di Programmazione individua le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

Ogni anno sono verificati gli indirizzi generali e i contenuti della programmazione con particolare riferimento al reperimento e impiego delle risorse finanziarie, come sopra esplicitati. A seguito della verifica è possibile operare motivatamente un aggiornamento degli indirizzi generali approvati.

In considerazione degli indirizzi generali di programmazione al termine del mandato, l'amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese, dell'attività amministrativa e normativa e dei risultati

riferibili alla programmazione dell'ente e di bilancio durante il mandato.

Il DUP quale guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente, indica, gli obiettivi che l'ente intende realizzare negli esercizi considerati nel bilancio di previsione.

Gli obiettivi individuati rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli indirizzi

generali e costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione. In applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione.

Gli obiettivi saranno controllati annualmente a fine di verificarne il grado di raggiungimento

e, laddove necessario, modificati, dandone adeguata giustificazione, per dare una rappresentazione veritiera e corretta dei futuri andamenti dell'ente e del processo di formulazione dei programmi.

Programma dell'amministrazione

Riguardo alle scelte che caratterizzano il programma dell'Amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo, si fa presente che l'attuale mandato quinquennale, iniziato con le elezioni amministrative comunali del mese di giugno 2016, terminerà nell'autunno del corrente anno.

Ovviamente la programmazione propria dell'Amministrazione risulta fortemente condizionata dagli indirizzi contenuti nei documenti di programmazione nazionali, "*in primis*" le varie leggi di stabilità che si susseguono e che condizionano fortemente l'operatività degli Enti locali.

Inoltre, la stessa programmazione risulta condizionata anche dalla situazione emergenziale ancora in atto, causata dagli eventi sismici 2016 e seguenti che hanno fortemente interessato il territorio comunale, condizione questa, ulteriormente aggravata dall'emergenza sanitaria in corso da Covid-19.

In particolare le scelte, che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, e le politiche di mandato che l'ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato dovranno essere coerenti con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica.

Gli obiettivi strategici, inoltre, sono conseguenti ad un processo conoscitivo di analisi delle condizioni esterne all'ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura programmatica.

Il Decreto interministeriale del 18 maggio 2018, nel modificare il principio contabile 4.1 allegato al Dlgs118/2011, ha introdotto il Documento unico semplificato degli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e la possibilità, per i Comuni con popolazione fino a 2.000 abitanti, di redigere il **Documento Unico di Programmazione semplificato in forma ulteriormente semplificata** attraverso l'illustrazione, delle spese programmate e delle entrate previste per il loro finanziamento, in parte corrente e in parte investimenti.

In quest'ultimo caso, Il DUP dovrà in ogni caso illustrare:

- a) l'organizzazione e la modalità di gestione dei servizi pubblici ai cittadini con particolare riferimento alle gestioni associate;

- b) la coerenza della programmazione con gli strumenti urbanistici vigenti;
- c) la politica tributaria e tariffaria;
- d) l'organizzazione dell'Ente e del suo personale;
- e) il piano degli investimenti ed il relativo finanziamento;
- f) il rispetto delle regole di finanza pubblica.

Il Documento Unico di Programmazione (DUP) deve essere presentato dalla Giunta in Consiglio, entro il 31 luglio di ciascun anno.

1 – Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio ed alla situazione socio economica dell'Ente

Risultanze della popolazione

Popolazione legale all'ultimo censimento n. **573**

Popolazione residente alla fine del 2020 (*penultimo anno precedente*) n. **463** di cui:

maschi n. **248**

femmine n. **215**

di cui:

in età prescolare (0/5 anni) n. **33**

in età scuola obbligo (7/16 anni) n. **16**

in forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) n. **31**

in età adulta (30/65 anni) n. **114**

oltre 65 anni n. **269**

Nati nell'anno n. **2**

Deceduti nell'anno n. **8**

Saldo naturale: +/- **-6**

Immigrati nell'anno n. **15**

Emigrati nell'anno n. **12**

Saldo migratorio: +/- **3**

Saldo complessivo (naturale + migratorio): +/- **-3**

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente n. **3.500** abitanti

Risultanze del territorio

Superficie Km² **48,59**

Risorse idriche:

laghi n. **0**

fiumi n. **2**

Strade:

autostrade Km **0,00**
strade provinciali Km **57,20**
strade comunali Km **120,00**
itinerari ciclopedonali Km **0,00**

Strumenti urbanistici vigenti:

Piano regolatore – PRGC – adottato **Si**
Piano regolatore – PRGC – approvato **Si**
Piano edilizia economica popolare – PEEP **No**
Piano Insediamenti Produttivi – PIP **No**

Altri strumenti urbanistici:

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

Economia insediata è relativa, prevalentemente, alle seguenti attività:

Agricoltura
Silvicoltura
Artigianato
Commercio al dettaglio
Ristorazione
Turismo

Asili nido con posti n. **0**
Scuole dell'infanzia con posti n. **0**
Scuole primarie con posti n. **0**
Scuole secondarie con posti n. **0**
Strutture residenziali per anziani n. **0**
Farmacie Comunali n. **0**
Depuratori acque reflue n. **0**
Rete acquedotto Km **0,00**
Aree verdi, parchi e giardini Km² **0,035**

Punti luce Pubblica Illuminazione n. **950**
Rete gas Km **0,00**
Discariche rifiuti n. **0**
Mezzi operativi per gestione territorio n. **2**
Veicoli a disposizione n. **5**

2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

SERVIZI GESTITI IN FORMA DIRETTA E/O ASSOCIATA

Sono svolti in forma diretta tutti i servizi fondamentali ed eccezione di quelli successivamente indicati con altre forme di gestione:

- Catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente, in convenzione tra vari Comuni e l'Unione Montana del Tronto e Val Fluvione in qualità di Capofila (Deliberazione C.C. n. 2 del 26/01/2013);
- Attività in ambito comunale di pianificazione di Protezione Civile e di coordinamento dei primi soccorsi, in convenzione tra vari Comuni e l'Unione Montana del Tronto e Val Fluvione in qualità di Capofila (Deliberazione C.C. n. 2 del 26/01/2013);
- Servizi sociali in gestione associata con l'Ambito Territoriale Sociale n. XXII – Comune Capofila Ascoli Piceno (Deliberazione C.C. n. 3 del 27/04/2012);
- Sportello Unico per le attività produttive con Piceno Consind (Deliberazione C.C. n. 4 del 26/01/2013 – da ultimo Deliberazione C.C. n. 9 del 04/07/2020);
- Funzioni in materia di autorizzazione paesaggistica, gestito in forma associata con altri Comuni del territorio e l'Unione Montana del Tronto e Val Fluvione con la funzione della responsabilità del procedimento (Deliberazione del C.C. n. 25 del 29/07/2011);
- Servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani e dei servizi in genere di igiene urbana, connessi e correlati, delegati all'Unione Montana del Tronto e Val Fluvione (da ultimo deliberazione del C.C. n. 10 del 24/07/2010);

Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali e da un altro lato quello amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi.

I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l'opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 26/09/2017 ad oggetto: *“REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI AI SENSI DELL'ART. 24 DEL D.LGS. N. 175/2016.”* si è disposto di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da allegato A alla deliberazione che, sinteticamente di seguito si riporta;

PARTECIPAZIONE DIRETTA:

N.	SOCIETA'	ATTIVITA' SVOLTA	% PARTECIPAZIONE COMUNE
1	CIIP S.P.A. CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI	Organizzazione servizio idrico integrato nell'ambito territoriale marche Sud	0,8183
2	PICENO s.c.a.r.l. (GAL PICENO)	Gestione programmi Leader - Accesso a finanziamenti e contributi pubblici - comunitari	1,0000

PARTECIPAZIONE INDIRETTA:

N.	SOCIETA'	ATTIVITA' SVOLTA	% PARTECIPAZIONE SOCIETA'/ORGANISMO TRAMITE	% PARTECIPAZIONE INDIRETTA
1	HIDROWATT SPA	Sviluppare una tecnologia innovativa ed affidabile per la produzione di energia	40,00	0,33

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 23/12/2020 si è proceduto alla revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del D.lgs. 19/08/2016 n. 175 e s.m.i. e ricognizione delle stesse al 31/12/2019 il cui dispositivo si riporta di seguito integralmente:

- **di prendere atto** degli allegati alla presente deliberazione redatti secondo le indicazioni fornite nelle linee guida congiunte Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti *“Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 – Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche Art. 17 D.L. n. 90/2014”*;

- di **confermare**, tutte le seguenti partecipazioni, senza necessità di alcun piano di razionalizzazione, potendosi considerare confermati tutti i presupposti di cui all'art 20 del TUSP e alla delibera di C.C. 39/2019:

Denominazione	tipo	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno
CIIP	DIR	www.ciip.it	0,8183	Gestione servizio idrico	31-12-2032
GAL PICENO scarl	DIR	www.galpiceno.it	1,000	Gruppo di azione locale	31-12-2020
Hydrowatt Spa	IND.		0,33%		

- **di procedere** all'invio delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso l'apposito applicativo;
 - **di incaricare** i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;
 - **di demandare** alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;
 - che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
 - che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i;
 - che la presente deliberazione consiliare venga pubblicata nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente del sito istituzionale.
- Si da atto inoltre, della partecipazione di questo Comune ai seguenti Consorzi obbligatori ed ATA, partecipazione che si conferma per obbligo di legge:

- A.T.O. 5 Marche Sud Ascoli Piceno
- PICENO CONSIND Consorzio di sviluppo industriale delle Valli del Tronto, dell'Aso e del Tesino
- CONSORZIO Bacino Imbrifero Montano del Tronto (BIM TRONTO)
- Assemblea Territoriale d'Ambito dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 5 – Ascoli Piceno (ATA)

3 – Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'ente

Fondo cassa al 31/12/2020 (*penultimo anno dell'esercizio precedente*) **1.803.958,53**

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2019 (*anno precedente*) **2.013.760,80**

Fondo cassa al 31/12/2018 (*anno precedente -1*) **593.436,88**

Fondo cassa al 31/12/2017 (*anno precedente -2*) **685.633,62**

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

Anno di riferimento	gg di utilizzo	costo interessi passivi
2020	0	0,00
2019	0	0,00
2018	0	0,00

Livello di indebitamento

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli

Anno di riferimento	Interessi passivi impegnati (a)	Entrate accertate tit. 1-2-3 (b)	Incidenza (a/b) %
2020	167,82	1.869.003,46	0,009
2019	276,96	2.360.730,38	0,012
2018	369,14	4.034.451,24	0,010

Le percentuali sopra esposte risentono della sospensione dei pagamenti ex art. 44 del D.L. n. 189/2016 e successive modifiche e integrazioni.

Avanzo di amministrazione

EVOLUZIONE DEL RISULTATO D'AMMINISTRAZIONE			
	2018	2019	2020
Risultato di amministrazione (+/-)	1.109.068,02	1.120.192,01	1.261.156,8
di cui:			
a) Parte accantonata	178.510,54	182.216,12	157.267,75
b) Parte vincolata	467.276,45	412.936,45	557.221,72
c) Parte destinata a investimenti	323.738,92	325.699,98	322.870,4
e) Parte disponibile (+/-) *	139.542,11	199.339,46	223.796,99

Debiti fuori bilancio riconosciuti

Anno di riferimento	Importi debiti fuori bilancio riconosciuti (a)
2020	0,00
2019	0,00
2018	0,00

Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui

A seguito del riaccertamento straordinario dei residui l'Ente non ha rilevato un disavanzo di amministrazione.

Ripiano ulteriori disavanzi

Non ricorre la fattispecie

4 – Gestione delle risorse umane

Personale

Personale al 31/12/2020

<i>Categoria</i>	<i>Numero</i>	<i>Tempo indeterminato</i>	<i>Altre tipologie</i>
<i>Cat. D3/D5</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>=</i>
<i>Cat. D1</i>	<i>9</i>	<i>1</i>	<i>8</i>
<i>Cat. C</i>	<i>3</i>	<i>=</i>	<i>3</i>
<i>Cat. B3/B5</i>	<i>=</i>	<i>=</i>	<i>=</i>
<i>Cat. B1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>=</i>
<i>Cat. A</i>	<i>=</i>	<i>=</i>	<i>=</i>
<i>TOTALE</i>	<i>14</i>	<i>3</i>	<i>11</i>

Numero dipendenti in servizio al 31/12/2020:

14

Si rileva che a causa degli eventi sismici del 24/08/2016 e seguenti, ai sensi dell'art 50 bis della Legge 229/2016, è stata data la possibilità all'Ente di assumere personale con contratto a tempo determinato per 12 mesi – prorogabili a 36. Nello specifico, al 31/12/2020 risultavano assunte le seguenti 11 figure professionali:

n. 6 Istruttori Direttivi Tecnici – D1

n. 2 Istruttori Tecnici – C1

n. 1 Istruttori di vigilanza – C1

n. 2 Istruttori Direttivi Amministrativo-contabili – D1.

La spesa per tali assunzioni è a totale carico della Regione.

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio e della spesa di personale a confronto con il limite di cui all'art. 1 comma 562 della legge 296/2006.

Anno di riferimento	Dipendenti	Spese di personale lorda (a)	Spesa di personale netta (b)	Spese correnti (c)	Incidenza a/c %
Anno 2020	14-10	433.779,03	147.106,93	1.952.614,89	22,216
Anno 2019	15-10	506.246,17	187.634,53	2.518.998,23	20,098
Anno 2018	15	505.347,12	157.856,77	3.884.779,54	13,009
Anno 2017	12	417.729,95	188.766,81	2.732.606,01	15,287
Anno 2016	5	218.369,37	211.792,92	1.011.150,90	21,597

Nel computo della spesa di personale con riferimento all'anno 2016 e fino al 31/07/2017 è compreso il Segretario Comunale in convenzione con il Comune di Arquata del Tronto e, a partire dall'anno 2019 è compreso il Segretario Comunale in convenzione con la Provincia di Ascoli Piceno a far data dal 16/04/2019 .

La spesa di personale lorda (a) è stata depurata di una unità – Cat. D1 – Economica D3, in posizione di comando presso gli uffici del Giudice di Pace di Ascoli Piceno e successivamente, fino al pensionamento avvenuto con decorrenza 01/10/2017, assegnata temporaneamente presso la C.I.I.P. spa.

E' rispettato l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui al comma 562 dell'art.1 della L.n.296/2006 e s.m.i., come da prospetto che segue:

TIPOLOGIA DI SPESA	SPESA ANNO 2008	CONSUNTIVO 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
Spese per il personale dipendente – Interv. 01	271.408,02	433.779,03	725.330,42	737.840,24	737.840,24	737.840,24
I.R.A.P.	15.443,69	28.508,66	46.591,24	47.429,25	47.429,25	47.429,25
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	2.000,00	Già conteggiati all'intervento 1	Già conteggiati all'intervento 1	Già conteggiati all'intervento 1	Già conteggiati all'intervento 1	Già conteggiati all'intervento 1
Altre spese per il personale (Collaborazioni)	9.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	298.283,71	462.287,69	771.921,66	785.269,49	785.269,49	785.269,49

TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	[*] 39.478,34	^{**} 315.180,76	^{**} 567.594,38	^{**} 571.824,29	^{**} 571.824,29	^{**} 571.824,29
TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	258.805,37	187.634,53	205.077,28	214.195,20	214.195,20	214.195,20

*Trattasi di spesa per personale in posizione di comando presso gli uffici del Giudice di Pace.

**Trattasi di spesa per il personale sisma, lavoro straordinario elezioni e miglioramenti contrattuali.

Ai sensi dell'art. 109, 2° comma e dell'art. 50, 10° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL e dell'art. 34 del vigente Regolamento in materia di Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, le Posizioni Organizzative sono state conferite ai sotto elencati Funzionari:

<i>SETTORE</i>	<i>DIPENDENTE</i>
Responsabile Servizio Amministrativo e Finanziario – Demografici e Attività Produttive	PETROCCHI ROMEA
Responsabile Servizio Territorio e Ambiente – Sisma LL.PP.	RIVOSECCHI ANDREA
Responsabile Servizio Sisma – Ufficio Edilizia Privata	POETA NICOLA

5 – Vincoli di finanza pubblica

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

L'Ente nel quinquennio precedente ha rispettato i vincoli di finanza pubblica

L'Ente negli esercizi precedenti non ha acquisito, né ceduto spazi nell'ambito dei patti regionali o nazionali.

In merito al rispetto dei vincoli di finanza pubblica,

La legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), all'articolo 1, comma 707, commi da 709 a 713, comma 716 e commi da 719 a 734, ha previsto nuove regole di finanza pubblica per gli enti territoriali che sostituiscono la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali e i previgenti vincoli delle regioni a statuto ordinario.

Nello specifico, a decorrere dal 2016, al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concorrono le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e tutti i comuni, a prescindere dal numero di abitanti. Ai predetti enti territoriali viene richiesto di conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali (articolo 1, comma 710).

La nuova disciplina prevedeva che, per la determinazione del saldo valido per la verifica del rispetto dell'obiettivo di finanza pubblica, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 degli schemi di bilancio previsti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3 del medesimo schema di bilancio. Viene, inoltre, specificato che, per il solo anno 2016, nelle entrate finali e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il Fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento. La possibilità di considerare tra le entrate finali rilevanti ai fini del pareggio anche il saldo del Fondo pluriennale vincolato facilita nel 2016 il rispetto dell'equilibrio di bilancio ed ha effetti espansivi della capacità di spesa degli enti.

Con legge 232/2016 (legge stabilità 2017) all'art.1 comma 463:

463. A decorrere dall'anno 2017 cessano di avere applicazione i commi da 709 a 712 e da 719 a 734 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Restano fermi gli adempimenti degli enti territoriali relativi al monitoraggio e alla certificazione del saldo di cui all'articolo 1, comma 710, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo 2016, di cui al medesimo comma 710, accertato ai sensi dei commi da 720 a 727 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Sono fatti salvi gli effetti connessi all'applicazione nell'anno 2016 dei patti di solidarietà di cui ai commi da 728 a 732 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208

Nel 2016 gli enti colpiti dal sisma non hanno partecipato al raggiungimento dei saldi di finanza pubblica.

Il territorio del Comune di Montegallo è stato fortemente interessato dagli eventi sismici 2016 e seguenti e rientra nell'elenco di cui al DL 189/2016

L'art. 43 bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo, convertito in legge 21 giugno 2017, n. 96 e modificato dall'art. 16 septies del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito in legge 3 agosto 2017, n. 123 *“Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno”* dispone:

1. Al fine di favorire gli investimenti connessi alla ricostruzione ((, al miglioramento della dotazione infrastrutturale nonche' al recupero degli immobili e delle strutture destinati a servizi per la popolazione,)) da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2017, 2018 e 2019 sono assegnati agli enti locali colpiti dal sisma di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, spazi finanziari nell'ambito dei patti di solidarieta' nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in misura pari alle spese sostenute per i predetti investimenti.

La circolare del MEF - RGS n. 25 del 3 ottobre 2018 ad oggetto “Modifiche alla circolare n. 5 del 20 febbraio 2018, in materia di utilizzo degli avanzi di amministrazione per investimenti da parte degli enti locali per l’anno 2018” ha riportato:

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 247 del 2017, ha formulato un’interpretazione dell’articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibri di bilancio degli enti territoriali, in base alla quale l’avanzo di amministrazione e il Fondo pluriennale vincolato non possono essere limitati nel loro utilizzo.

In particolare, viene affermato che “l’avanzo di amministrazione rimane nella disponibilità dell’ente che lo realizza” e “non può essere oggetto di prelievo forzoso” attraverso i vincoli del pareggio di bilancio.

La Corte precisa, inoltre, che “l’iscrizione o meno nei titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dell’entrata e nei titoli 1, 2 e 3 della spesa deve essere intesa in senso meramente tecnico-contabile, quale criterio armonizzato per il consolidamento dei conti nazionali”.

Tale orientamento interpretativo è stato confermato con la successiva sentenza n. 101 del 2018, con la quale la medesima Corte ha dichiarato, altresì, illegittimo il comma 466 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nella parte in cui stabilisce che dal 2020 “tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali” e, cioè, che, a partire dal 2020, ai fini della determinazione dell’equilibrio del bilancio, le spese vincolate nei precedenti esercizi devono trovare finanziamento nelle sole entrate di competenza; tale precisazione, a giudizio della Corte, è incompatibile con l’interpretazione adeguatrice seguita nella richiamata sentenza n. 247 del 2017.

Con le predette affermazioni, la Corte costituzionale, interpretando l’articolo 9 della legge n. 243 del 2012, ha di fatto introdotto la possibilità di utilizzare il risultato di amministrazione. Il comma 13 dell’articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, prevede che “il Ministro dell’economia e delle finanze, allorché riscontri che l’attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell’articolo 81 della Costituzione. La medesima procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri, fermo restando quanto disposto in materia di personale dall’articolo 61 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.

L’articolo 13, comma 04, del decreto legge 25 luglio 2018, n. 91, recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, prevede l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero

dell'economia e delle finanze, di un apposito fondo, pari a 140 milioni di euro per l'anno 2018, a 320 milioni di euro per l'anno 2019, a 350 milioni di euro per l'anno 2020 e a 220 milioni di euro per l'anno 2021.

Pertanto, vista la nota dell'Ufficio del Coordinamento legislativo n. 3038 del 2 ottobre 2018, si rappresenta che le città metropolitane, le province e i comuni, nell'anno 2018, possono utilizzare il risultato di amministrazione per investimenti, nel rispetto delle sole disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Conseguentemente, ai fini della determinazione del saldo di finanza pubblica per l'anno 2018, di cui al paragrafo B.1 della circolare n. 5 del 20 febbraio 2018, gli enti considerano tra le entrate finali anche l'avanzo di amministrazione per investimenti applicato al bilancio di previsione del medesimo esercizio.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Con comunicazione del MEF pareggio.rgs@mef.gov.it del 04/10/2018, relativa all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione sono state definite le modalità di monitoraggio e di utilizzo.

Con i commi da 819 a 826 dell'art. 1 della Legge 145/2018 sono state riviste le regole sui vincoli di finanza pubblica. In particolare:

820. A decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 2018, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

821. Gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

La legge di bilancio n.145 del 29/12/2018 all'art. 1 commi da 819 a 826, ha previsto la cessazione dell'obbligo di allegare al bilancio di previsione il prospetto dimostrato del rispetto del saldo obiettivo.

PARTE SECONDA

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO

1. Entrate

Nel periodo di valenza del presente D.U.P. semplificato, **che coincide con il programma di mandato dell' Amministrazione¹** in quanto le prossime elezioni amministrative si terranno nell'autunno p.v., la programmazione e la gestione sarà improntata sulla base delle linee programmatiche di mandato.

Il sistema di finanziamento del bilancio risente molto sia dell'intervento legislativo in materia di trasferimenti dello Stato a favore degli Enti Locali che, in misura sempre più grande, del carico tributario applicato sui beni immobili presenti nel territorio.

Il federalismo fiscale riduce infatti il trasferimento di risorse centrali e, teoricamente, accentua la presenza di una politica tributaria decentrata. Le manovre finanziarie che si sono succedute in questi anni hanno portato ad una significativa riduzione delle risorse disponibili in capo ai Comuni a causa della progressiva riduzione dei trasferimenti da parte dello Stato e dei vincoli di spesa.

La situazione sopra esposta è ulteriormente aggravata dal fatto che questo Ente è stato duramente colpito dagli eventi sismici 2016 e seguenti che hanno creato una situazione di forte emergenza tutt'ora in atto.

Ulteriori disagi derivano dall'emergenza epidemiologica da covid-19, anch'essa tutt'ora in atto.

La politica tributaria e tariffaria è sempre stata caratterizzata dal contenimento della pressione fiscale e dal mantenimento inalterato della quantità-qualità dei servizi, mantenendo inalterato l'impianto della politica fiscale nonostante la possibilità di aumento della aliquote di tributi e addizionali previsto dalle leggi di bilancio.

¹ Dare evidenza se il mandato non coincide con l'orizzonte temporale di riferimento del bilancio di previsione

FIN QUI

Entrate

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	2020 (accertamenti)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	472.279,88	478.054,30	569.560,60	490.904,56	483.904,56	0,00	- 13,809
Contributi e trasferimenti correnti	1.783.523,04	1.271.939,26	1.967.086,64	1.444.006,96	1.331.994,96	0,00	- 26,591
Extratributarie	104.927,46	119.009,90	128.368,40	128.368,40	124.368,40	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.360.730,38	1.869.003,46	2.665.015,64	2.063.279,92	1.940.267,92	0,00	- 22,579
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	735.020,32	469.085,91	224.669,28	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	3.095.750,70	2.338.089,37	2.889.684,92	2.063.279,92	1.940.267,92	0,00	- 28,598
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	1.177.679,57	438.378,53	19.361.031,61	7.000,00	7.000,00	0,00	- 99,963
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per finanziamento di investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	325.768,86	1.206.323,00	974.018,75	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	1.503.448,43	1.644.701,53	20.335.050,36	7.000,00	7.000,00	0,00	- 99,965
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.599.199,13	3.982.790,90	23.624.735,28	2.470.279,92	2.347.267,92	0,00	- 89,543

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (riscossioni)	2020 (riscossioni)	2021 (previsioni cassa)	2022 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	646.074,53	448.234,35	762.329,86	539.629,20	- 29,213
Contributi e trasferimenti correnti	2.703.901,06	1.237.155,78	3.141.655,38	2.240.486,22	- 28,684
Extratributarie	79.308,13	105.101,17	331.059,07	319.766,27	- 3,411
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.429.283,72	1.790.491,30	4.235.044,31	3.099.881,69	- 26,804
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	3.429.283,72	1.790.491,30	4.235.044,31	3.099.881,69	- 26,804
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	1.208.329,06	435.123,14	19.787.749,19	1.923.286,30	- 90,280
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	94.388,66	94.388,66	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	1.208.329,06	435.123,14	19.882.137,85	2.017.674,96	- 89,851
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.637.612,78	2.225.614,44	24.517.182,16	5.517.556,65	- 77,495

TRIBUTI

La legge di stabilità 2014 (legge n. 147/2013) prevedeva una complessiva riforma della fiscalità locale sugli immobili mediante l'introduzione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) nelle componenti relative all'imposta municipale propria IMU, alla TASI - taxa sui servizi indivisibili, e alla TARI (tassa sui rifiuti).

L'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dal D.Lgs. n. 23 del 2011 (federalismo fiscale municipale). Essendo il Comune di Montegallo classificato montano, i terreni agricoli sono esclusi di pagamento dell'IMU.

L'imposta municipale propria (IMU) era disciplinata dal D. Lgs. n. 23 del 2011 (federalismo fiscale municipale).

A seguito del blocco degli aumenti delle aliquote dei tributi e delle addizionali, ad eccezione della TARI (L. 232/2016) le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) e TASI già deliberate per l'anno 2017 con atto del Consiglio Comunale n. 9/2017, sono rimaste invariate nel 2018 (delibera 5/2018).

Per il 2019, la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) non ha confermato il blocco delle aliquote di cui all'art. 1, comma 26 della citata L. 208/2015, come modificato da ultimo dall'art. 1, comma 37, della L. n. 205/2017 (legge di Bilancio 2018), il quale per gli anni 2016, 2017 e 2018, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, sospendeva l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui si prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

Il 1° gennaio 2020 è entrata in vigore la legge 27 dicembre 2019 n. 160 (legge di bilancio 2020), contenente rilevanti novità in materia di fiscalità locale tra cui l'unificazione IMU-TASI e la riforma della riscossione. Ulteriori novità si rinvencono nel decreto "crescita" (D.L. 34/2019 conv. L. 58/2019), nel decreto "fiscale" (D.L. 124/2019, conv. L. 157/2019) e nel nuovo metodo tariffario TARI predisposto dall'ARERA.

NUOVA IMU - UNIFICAZIONE IMU-TASI (COMMI DA 738 A 783)

- 1) presupposto dell'imposta: "possesso di immobili" (comma 740)
- nuova definizione di fabbricato (comma 741): unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano "con attribuzione di rendita catastale"

- si considera inoltre parte integrante del fabbricato anche l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza “esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente” (comma 741).
- 2) Soggetti passivi: “possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie degli stessi” (comma 742).
 - “in presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni” (comma 743).
 - 3) assoggettate all'imposta: le abitazioni principali e quelle assimilate; invariata la definizione di abitazione principale e di pertinenze dell'abitazione principale (massimo un C/2, un C/6, un C/7, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo (commi 740 e 741)
 - 4) riserva statale dello 0,76 per cento per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione degli immobili posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio, - spettanza ai comuni delle maggiori somme (imposta, sanzioni e interessi) derivanti dall'attività di accertamento di tali immobili (comma 744).
 - 5) base imponibile per il calcolo dell'imposta: valore degli immobili che per i fabbricati è ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento (comma 745). Per le aree edificabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, “o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici”, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche (comma 746).
 - 6) sistema di pagamento dell'imposta: due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre;
 - 7) agevolazioni: riduzione del 50% per le unità immobiliari concesse in comodato - per i fabbricati di interesse storico o artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili (comma 747). Riduzione al 75% per le abitazioni locate a canone concordato (comma 760).
 - 8) esenzioni: non pagano l'imposta i terreni agricoli: a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti alla previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione, “comprese le società agricole”; b) ubicati nei comuni delle isole minori; c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile; d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate, sulla base dei criteri individuati dalla circolare n. 9 del 14 giugno 1993 (comma 758). Esonero degli immobili pubblici adibiti ad attività istituzionali, fabbricati delle catastali da E/1 a E/9, fabbricati con destinazione ad usi culturali, fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, fabbricati di proprietà della Santa Sede, fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali, agli immobili posseduti e utilizzati dai Enti non profit ed ecclesiastici per scopi non commerciali (comma 759).

L'Amministrazione comunale ha inteso confermare, per l'anno 2021, gli indirizzi e le aliquote degli anni precedenti come di seguito dettagliato:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUTA
Abitazione principale di lusso (A/1-A/8-A/9) con detrazione di euro 200	0,20%
Fabbricati rurali strumentali e terreni agricoli	0,00%
"Beni merce"	0,00%
Fabbricati gruppo "D"	1,06%
Altri immobili	1,06%

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 26/09/2020 è stato approvato il nuovo Regolamento IMU ai sensi della Legge 27/12/2019, n. 160.

TARI

L' Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (Arera) con Deliberazione 31 ottobre 2019, n. 443/2019/R/RIF ha approvato il nuovo Metodo Tariffario del servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR) Sulla base del P.E.F. dovranno essere ricalcolate le tariffe della tassa.

Conseguentemente all'entrata in vigore del D.Lgs. 03.09.2020, n. 116 e l'art.30 comma 5 del D.L. 41/2021 convertito in L. 21.05.2021 n.69, con deliberazione n. 16 del 30/06/2021 si è disposta l'approvazione del Regolamento TARI che ha recepito le normative citate; Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 30/06/2021 si è disposta l'approvazione del PEF validato dell'ATA Ato 5 Ascoli Piceno nonché l'approvazione delle tariffe TARI e le scadenze di pagamento per l'anno in corso.

A seguito degli eventi sismici del 24/08/2016 e seguenti quasi il 75% degli edifici siti nel territorio comunale sono risultati inagibili e, di seguito a tale circostanza gli introiti da IMU e TARI sono coperti da contributi statali compensativi (D.L. 17/10/2016 n. 189 convertito in legge 229/2016 e successive modifiche e integrazioni).

CANONE UNICO PATRIMONIALE

Con deliberazione n. 9 del 29/04/2021 il Consiglio Comunale ha disposto l'approvazione del Regolamento di disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi mercatali e con deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 29/05/2021 si è disposta l'approvazione delle tariffe del nuovo Canone Unico Patrimoniale che hanno tenuto conto di quanto disposto con atto di indirizzo della Giunta Comunale n. 17 dell'11/03/2021 in merito all'invarianza della pressione tributaria delle entrate sopprese (TOSAP-Pubblicità – Diritti sulle pubbliche affissioni).

ADDIZIONALE IRPEF

L'addizionale comunale all'IRPEF, introdotta a partire dal 1999, viene mantenuta, dal 2015, nel bilancio di previsione nella misura dello 0,7 % con una soglia di esenzione per redditi annui imponibili ai fini IRPEF non superiori ad € 8.000,00 . Il gettito viene elaborato sulla base dei dati resi disponibili dal Dipartimento delle Finanze ed in base agli introiti degli anni precedenti.

FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE:

Nel primo titolo dell'entrata - categoria 3^a, viene previsto il Fondo di Solidarietà Comunale. Il predetto fondo è quantificato sulla base dei dati forniti dalla Direzione Centrale della Finanza Locale ;

Come per i precedenti anni il F.S.C. si alimenta con una quota IMU il cui importo viene trattenuto alla fonte a cura della struttura di gestione F24.

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Le entrate extratributarie sono ottenibili tramite l'applicazione di tariffe alle prestazioni rese ai singoli cittadini. Si tratta di servizi a domanda rivolti a diverse fasce sociali e di età e di altre entrate relative a diritti di segreteria, diritti per rilascio carte di identità, sanzioni del codice della strada e da violazioni regolamentari; vi rientrano anche i proventi dei beni concessi in affitto e altre entrate minori.

I proventi dei servizi pubblici previsti nel bilancio si riferiscono a:

DIRITTI DI SEGRETERIA, RILASCIO CARTE D'IDENTITA', DIRITTI PER VISURA ATTI:

I relativi proventi sono quantificati sulla base dell'accertato degli anni precedenti.

PROVENTI ILLUMINAZIONE PRIVATA SEPOLTURE:

Il provento iscritto tiene conto del numero di lampade gestite ed alla attuale tariffa determinata in € 14,00 oltre iva per ciascuna lampada.

FITTI DI FABBRICATI:

Il provento dei fitti attivi del patrimonio comunale disponibile concesso in uso a terzi tiene conto dei contratti in essere e delle situazioni di inagibilità a seguito degli eventi sismici 2016 e seguenti degli immobili comunali locati.

E' inoltre previsto il gettito derivante da due contratti di sub-locazione stipulati con la Omnitel e la Wind il cui provento è stato iscritto anch'esso sulla base dei contratti in essere.

Altre entrate riguardano:

- I proventi derivanti dalla concessione di loculi cimiteriali che, per loro natura, possono essere senz'altro considerati "proventi di beni dell'ente" rimanendo immutato il loro utilizzo, che, nel caso di questo ente, e' finalizzato al finanziamento di spese in conto capitale per ampliamento e/o manutenzioni straordinarie dei civici cimiteri.
- Il provento derivante dalle sanzioni paesaggistiche di cui alla legge 42/2004 destinati al titolo II° per spese relative alla salvaguardia e recupero ambientale del territorio;
- I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative previste dal T.U. DPR 380/2001 (EDILIZIA)
- il provento derivante dal funzionamento di n. 2 centrali idroelettriche presenti nel territorio comunale;
- Riparto sovraccanone Centrali Idroelettriche di Gerosa e Comunanza.

Infine, nel presente titolo sono previsti introiti derivanti da Iva commerciale a credito.

Questi i principali servizi con le relative tariffe attualmente vigenti:

TRASPORTO SCOLASTICO	Tariffa Mensile	
	Euro 15,00	Andata e ritorno

Euro 7,50	Solo andata o solo ritorno

LAMPADE VOTIVE	DIRITTO ALLACCIO a lampada	€ 2,58
	CANONE ANNUO a lampada	€ 14,00 oltre Iva di legge

Sono inoltre previste le seguenti tariffe/costi per i servizi di seguito elencati, precisando che l'utilizzo da parte dei privati cittadini e/o imprese della fotocopiatrice e del fax è consentito solo per necessità impellenti previa autorizzazione di un dipendente comunale:

CARTELLA EDILIZIA	€ 5,00
COPIE A 4 BIANCO/NERO a foglio	€ 0,10
COPIE A4 COLORI a foglio	€ 0,20
COPIE A3 BIANCO/NERO a foglio	€ 0,20
RICHIESTA DOC.ANNO CORRENTE	€ 0,80
RICHIESTA DOC.ULTIMO QUINQ.	€ 1,60
RICHIESTA DOC.OLTRE ULTIMO QUINQ	€ 2,80
DIRITTO DI VISURA € 0,80	€ 0,80
COPIA SU FLOPPY € 2,00	€ 2,00
COPIA SU CD ROM € 5,00	€ 5,00
INVIO FAX TARIFFA URBANA	€ 0,10
INVIO FAX TAR EXTRAURBANA	€ 0,15

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

Le principali entrate straordinarie sono quelle connesse all'emergenza sisma, sia correnti per

- Rimborso spese personale straordinario a tempo determinato
- Lavori di messa in sicurezza edifici privati
- Contributi per autonoma sistemazione

Sia quelle in conto capitale previste nel Programma OO.PP.

A causa dell'emergenza epidemiologica da Covid – 19 ancora in atto, il legislatore ha creato una rete di sostegni finanziari, di seguito elencati, volti a mitigare l'impatto sull'economia reale della pandemia che vedono quale beneficiario l'ente locale:

- a) Solidarietà alimentare (OCDPC n. 658 del 29 marzo 2020)
- b) Solidarietà alimentare (articolo 19-decies, comma 1, D.L. n. 137/2020)
- c) Fondo per la sanificazione degli ambienti di Province, Città metropolitane e Comuni - articolo 114, comma 1, D.L. n. 18/2020 (Decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero della salute, del 16 aprile 2020)
- d) Fondo prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale - articolo 115, comma 2, D.L. n. 18/2020 (Decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 16 aprile 2020)
- e) Centri estivi e contrasto alla povertà educativa - Incremento del Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del D.L. n. 223/2006 previsto dall'articolo 105, comma 3, D.L. n. 34/2020 (Decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 25 giugno 2020)
- f) Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali dei comuni nelle aree interne di cui all'articolo 1, comma 65-ter, della legge n. 205/2017-incremento di cui all'articolo 243, comma 1, D.L. n. 34/2020 (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 2020)
- g) Contribuzione specifica volta al sostentamento degli enti locali ed al finanziamento delle funzioni fondamentali dai medesimi condotte (art 106 D.lg. 34/2020 e art. 39 D.lg. 104/2020).

Altre entrate straordinarie in conto capitale sono legate alla partecipazione a Bandi di finanziamento di investimenti nazionali, regionali e locali.

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

In merito al ricorso all'indebitamento, nel corso del periodo di bilancio l'Ente non prevede di finanziare lavori/opere mediante ricorso a mutui.

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI ESERCIZIO 2022

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui) ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000		COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	478.222,55	478.222,55	478.222,55
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	2.326.553,94	2.128.700,58	2.128.700,58
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	121.668,00	121.668,00	121.668,00
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		2.926.444,49	2.728.591,13	2.728.591,13
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale ⁽¹⁾	(+)	292.644,45	272.859,11	272.859,11
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente ⁽²⁾	(-)	21.556,31	19.403,61	17.226,88
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	0,00	0,00	0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	5.659,45	5.659,45	5.659,45
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi		276.747,59	259.114,95	261.291,68
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/esercizio precedente	(+)	0,00	0,00	0,00
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		0,00	0,00	0,00
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		0,00	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		0,00	0,00	0,00

(1) Per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione (art. 204, comma 1, del TUEL).

(2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi.

Spese

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Relativamente alla gestione corrente l'Ente dovrà definire la stessa in funzione di un complessivo risparmio, anche alla luce dei decrescenti trasferimenti erariali. In particolare per la gestione delle funzioni fondamentali l'Ente dovrà cercare di gestire i servizi ricorrendo a strumenti che garantiscano un risparmio almeno sul lungo periodo.

L'obiettivo è quello di provvedere all'acquisizione dei beni e servizi necessari ad assicurare il mantenimento dei servizi esistenti nell'ottica di ottimizzazione delle risorse disponibili per il raggiungimento dei risultati attesi. La gestione assicurerà il rispetto degli equilibri di bilancio e delle limitazioni e dei vincoli imposti dal legislatore su particolari voci di spesa.

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

In merito alla programmazione del personale, di seguito si riporta integralmente la deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 25/02/2021 avente ad oggetto: **“PROGRAMMAZIONE TRIENNALE FABBISOGNO PERSONALE 2021/2023. DOTAZIONE ORGANICA”** :

La Giunta Comunale

“Considerato che:

- l'art. 91 del TUEL, sull'Ordinamento degli Enti Locali, stabilisce che nell'ambito dell'Ente Locale, ai fini della funzionalità e di ottimizzazione delle risorse, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale;

i commi 1, 18, 19 e 20/bis, dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive –modificazioni ed integrazioni, impongono alle pubbliche amministrazioni l'obbligo di provvedere alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzandoli alla riduzione programmata delle spese di personale;

- l'art. 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, così come modificato dall'art.4 lett. b) del D.lgs. n. 75 del 25/05/2017, testualmente recita:

1. *Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate nell'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.*

2. *Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'art. 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33.*

Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. 3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del Decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.

4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al comma 2, adottato annualmente dall'organo di vertice, è approvato, anche per le finalità di cui all'articolo 35, comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, è assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

(...) 6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale.

- l'art. 89, comma 5 del TUEL, stabilisce che ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, i comuni, le province e gli altri enti locali territoriali, nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

- l'articolo 33 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165, come sostituito dall'articolo 16 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 stabilisce che *“Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevano comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.”;*

- l'articolo 35 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165 così come modificato dall'art. 6, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 75/2017, stabilisce: *Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni approvato ai sensi dell'articolo 6, comma 4»;*

Dato atto delle vigenti disposizioni in materia di spesa di personale che di seguito si riportano:

• **Legge 296/2006 art.1 commi:**

557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

a) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 24 GIUGNO 2016, N. 113, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 2016, N. 160;

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici;

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

557-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente.

557-ter. In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

•Legge n. 208/2015 art. 1 comma

228. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Ferme restando le facoltà assunzionali previste dall'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, per gli anni 2017 e 2018. Per i comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti che rilevano nell'anno precedente una spesa per il personale inferiore al 24 per cento della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio, la predetta percentuale è innalzata al 100 per cento. Fermi restando l'equilibrio di bilancio di cui ai commi 707 e seguenti del presente articolo e il parametro di spesa del personale di cui all'articolo 1, comma 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per le regioni che rilevano nell'anno precedente una spesa per il personale inferiore al 12 per cento del titolo primo delle entrate correnti, considerate al netto di quelle a destinazione vincolata, la percentuale stabilita al primo periodo è innalzata, per gli anni 2017 e 2018, al 75 per cento. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall'articolo 1, comma 421, della citata legge n. 190 del 2014, restano ferme le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Il comma 5-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018.

•D.L. n. 90/2014 come modificato con DL 4/2019 (art. 14 bis) art. 3 commi

5. Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a ((cinque anni)), nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite ((al quinquennio precedente)). L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato. Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5-quinquies del presente articolo.

5-bis. Dopo il comma 557-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è inserito il seguente:

"557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione".

5-ter. Alle amministrazioni di cui al comma 5 del presente articolo si applicano i principi di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, attraverso la comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per quanto di competenza dello stesso.

5-quater. Fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, gli enti indicati al comma 5, la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25 per cento, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, nel limite dell'80 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente e nel limite del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015.

5-quinquies. All'articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le parole: "fermo restando il contratto nazionale in vigore al 1° gennaio 2014" sono soppresse.

((5-sexies. Per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over.

5-septies. I vincitori dei concorsi banditi dalle regioni e dagli enti locali, anche se sprovvisti di articolazione territoriale, sono tenuti a permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi)).

6. I limiti di cui al presente articolo non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo.

•LEGGE 56 del 2019 art.3 comma

8. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, nel triennio 2019-2021, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001.

Considerato inoltre che, al fine di procedere all'approvazione del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2021/2023, in base alla normativa vigente, si rende necessario ricostruire brevemente l'attuale articolato quadro normativo, recentemente così modificato:

✓ Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, cd. Decreto Crescita, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 giugno 2019 n. 58 art. 33, comma 2, recante

"Assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria", nel quale si legge testualmente:

"A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia superiore. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.";

Richiamato anche, per quanto qui rileva, l'articolo 3 del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 114/2014, "Semplificazione e flessibilità nel turn over", nel testo attualmente vigente, il quale prevede, per quanto riguarda le Regioni e gli Enti Locali, quanto segue:

- ✓ comma 5. Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente. L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato. Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5-quinquies del presente articolo.
- ✓ omissis
- ✓ comma 5-sexies. Per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over.
- ✓ comma 6. I limiti di cui al presente articolo non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo.

Dato atto che in data 27 aprile 2020 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il decreto ministeriale attuativo delle disposizioni contenute al comma 2, dell'articolo 33, del D.L. n. 34/2019, come sopra richiamate, ossia il D.M. 17 marzo 2020 "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni" con il quale sono state individuate le nuove misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni;

Evidenziato che tali misure innovano profondamente il quadro normativo di riferimento, introducendo la possibilità, al ricorrere di specifiche condizioni finanziarie, di incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali del fabbisogno di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione;

Rilevato preliminarmente che nell'articolo 2 del citato decreto, ai fini delle disposizioni ivi previste, si forniscono le seguenti definizioni:

- a) **spesa del personale**: "impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato";

Ultimo rendiconto	506.246,17 €	Prima fascia
Anno 2018	505.347,12 €	
Margini assunzionali		FCDE
	60.152,96 €	
Utilizzo massimo margini assunzionali		Incremento spesa
	60.152,96 €	176.382,80 €

Atteso che successivamente alla determinazione della nuova capacità assunzionale, la RGS, con nota 238867/2020 – Prot. n. 12454 del 15/01/2021, ha provveduto ad interpretare la corretta applicazione dei resti assunzionali in base al confronto tra il risultato della Tabella 2 ed il risultato del valore soglia della Tabella 1 di cui al DM 17 marzo 2020 affermando quanto segue:

.... Si rappresenta che la possibilità di utilizzo delle facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti il 2020 prevista dall'art. 5, comma 2, del decreto attuativo, in deroga agli incrementi percentuali individuati dalla Tabella 2, del comma 1, dello stesso articolo, non può essere intesa come una sommatoria delle due distinte predette tipologie di incremento della spesa di personale. Infatti, tale previsione va ricondotta nell'ambito di una deroga alla specifica misura finalizzata a rendere, in ogni caso, graduale la dinamica della crescita della spesa di personale dei comuni che si collocano al di sotto del valore soglia inferiore (arco temporale 2020-2024), consentendo a tali enti la facoltà di superare gli incrementi percentuali annuali individuati dalla Tabella 2, del comma 1, qualora i resti assunzionali consentano un maggiore e più favorevole reclutamento di personale rispetto a quello previsto dalla nuova disciplina normativa. Ne consegue, pertanto, che l'utilizzo dei più favorevoli resti assunzionali dei cinque anni antecedenti il 2020 non può essere cumulato con le assunzioni derivanti dall'applicazione delle nuove disposizioni normative ex articolo 33, comma 2, del decreto legislativo n. 34/2019, ma tale possibilità di utilizzo costituisce una scelta alternativa – se più favorevole – alla nuova regolamentazione, fermo restando che tale opzione è consentita, in ogni caso, solamente entro i limiti massimi previsti dal valore soglia di riferimento di cui all'art.4, comma 1 – Tabella 1, del decreto attuativo.....;

Dato atto che dall'applicazione del principio sopra esposto, detendendo questo Comune un risultato dall'applicazione della Tabella 2 inferiore a quello della Tabella 1, la capacità assunzionale è determinabile sulla scorta della somma tra le spese di personale 2018 ed il risultato della percentuale della Tabella 2, maggiore di quella ottenuta con l'applicazione dei resti assunzionali che, pertanto, non vengono applicati come da prospetto che segue precisando che lo stesso sarà oggetto di aggiornamento dopo l'approvazione del Consuntivo 2020:

Calcolo delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni.

Ai sensi dell'art. 33 del DL 34/2019 e del Decreto 17 marzo 2020

Abitanti	461	Prima soglia	Seconda soglia	Incremento massimo ipotetico spesa 2020	
Anno Corrente	2021	29,50%	33,50%	%	€
				29,00%	146.550,66 €
Entrate correnti		FCDE	29.867,32 €	Incremento spesa 2020 - I FASCIA	
Ultimo Rendiconto	2.360.730,38 €	Media - FCDE	3.276.870,19 €		
Penultimo rendiconto	4.034.451,24 €	Rapporto Spesa/Entrate		%	€
Terzultimo rendiconto	3.525.030,92 €	15,45%		28,95%	146.550,66 €
Spesa del personale		Collocazione ente			
Ultimo rendiconto	506.246,17 €	Prima fascia			
Anno 2018	505.347,12 €				
Margini assunzionali		FCDE			
Utilizzo massimo margini assunzionali		Incremento spesa			
				146.550,66 €	

Preso atto che l'art.1, c. 762, Legge 28/12/2015, n. 208 ha confermato le disposizioni in materia di personale riferite agli enti che nel 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno;

Dato atto che ai sensi dell'art. 1 comma 562 della Legge 296/2006, negli enti non sottoposti al patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'irap, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare del 2008 e l'Ente registra la seguente situazione:

	Media 2011/2013 2008 per enti non soggetti al patto	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Spese macroaggregato 101	271.408,02	725.330,42	737.840,24	737.840,24
Spese macroaggregato 103	11.432,00	750,00	750,00	750,00
Irap macroaggregato 102	15.443,69	46.591,24	47.429,25	47.429,25
Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese: da specificare.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese: da specificare.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese: da specificare.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese di personale (A)	298.283,71	772.671,66	786.019,49	786.019,49
(-) Componenti escluse (B)	39.478,34	567.594,38	571.824,29	571.824,29
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B	258.805,37	205.077,28	214.195,20	214.195,20
(ex art. 1, comma 557, legge n. 296/ 2006 o comma 562)				

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 05 del 14/01/2019 ad oggetto: “ADOZIONE DEL PIANO DELLE AZIONI POSITIVE PER LE PARI OPPORTUNITA' PER IL TRIENNIO 2019-2021 (ART.48 D.L.G. N. 198/2006)”;

Visto l'art. 9, comma 28, del D.L.n. 78/2010 convertito in Legge 122/2010 stabilisce:

28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come modificati dal D.Lgs.75/2017, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente; resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. [...]

Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009.;

Atteso che è in corso l'utilizzo della prestazione lavorativa ai sensi dell'art.1 comma 557 della Legge 311/2004 di n. 2 dipendenti (Comune di Porto Sant'Elpidio e Comune di Acquasanta Terme) il cui costo complessivo rientra ampiamente nel limite della spesa sostenuta per forme flessibili di lavoro attivate nell'anno 2009 che, per questo Ente, ammonta ad € 63.078,37;

Ricordato che nel corso del 2020 si è proceduto all'assunzione di n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico Cat. D1 a tempo pieno mediante procedura di stabilizzazione ai sensi dell'art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 75/2017 e s.m.i.;

Dato atto che:

- a far data dal 01/10/2020 è stato collocato a riposo, a seguito di richiesta di pensionamento anticipato, un dipendente comunale di categoria B3;
- nel corso del 2022 l'attuale Istruttore direttivo amministrativo-contabile avrà i requisiti previsti dalla normativa vigente per il collocamento a riposo volontario;

Ritenuto, alla luce delle capacità assunzionali di questo Ente, prevedere:

con riferimento al piano assunzionale 2021:

- la copertura del posto vacante di Cat. B3;

con riferimento al piano assunzionale 2022:

- la copertura dell'eventuale posto vacante Amministrativo-Contabile di categoria D1;

Dato atto che ai sensi delle Linee di indirizzo di cui al DPCM 8 maggio 2018 la programmazione del fabbisogno del personale richiede l'approvazione della dotazione organica dell'Ente nella sua nuova accezione, e cioè la rappresentazione dell'attuale situazione di personale in forza e delle eventuali integrazioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi assegnati dall'Ente;

Ritenuto pertanto di aggiornare i reclutamenti fabbisogni di personale per il triennio 2021-2023, approvando il nuovo schema di dotazione organica secondo le linee di indirizzo di cui al DPCM 8 maggio 2018;

Rilevato che il costo della dotazione organica così come delineata nel presente provvedimento, rientra nella programmazione finanziaria già esistente, in quanto prevede la sostituzione di posti già coperti dal punto di vista contabile, e pertanto si muove entro le capacità assunzionali così come definite dal dall'art.33 del D.L. 34/2019 e dal decreto 07/03/2020;

INOLTRE

Ricordato che questo Comune è stato fortemente interessato dagli eventi sismici del 24.08.2016 e successivi che hanno causato danni significativi su tutto il territorio comunale ed è incluso nell'elenco di cui al DL 189/2016;

Richiamato l'art. 50 bis della legge 229/2016 ai sensi del quale i Comuni

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, in ordine alla composizione degli Uffici speciali per la ricostruzione, tenuto conto degli eventi sismici di cui all'articolo 1, e del conseguente numero di procedimenti facenti carico ai Comuni di cui agli allegati 1 e 2, gli stessi possono assumere con contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del

decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite di spesa di 1,8 milioni di euro per l'anno 2016 e di 14,5 milioni di euro per l'anno 2017, ulteriori unità di personale, fino ad un massimo di trecentocinquanta, con professionalità di tipo tecnico o amministrativo. Ai relativi oneri si fa fronte ai sensi dell'articolo 52.

2. Con provvedimento del Commissario straordinario, sentito il Capo del Dipartimento della protezione civile e previa deliberazione della cabina di coordinamento della ricostruzione, istituita dall'articolo 1, comma 5, sono determinati i profili professionali ed il numero massimo delle unità di personale che ciascun Comune è autorizzato ad assumere per le esigenze di cui al comma 1. Il provvedimento è adottato sulla base delle richieste che i Comuni avanzano al Commissario medesimo entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Le assunzioni sono effettuate con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze.

E' data facoltà di attingere alle graduatorie vigenti di altre amministrazioni, disponibili nel sito del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Qualora nelle graduatorie suddette non risulti individuabile personale del profilo professionale richiesto, il Comune può procedere all'assunzione previa selezione pubblica, anche per soli titoli, sulla base di criteri di pubblicità, trasparenza e imparzialità'.

Vista l'ordinanza n.6 del 28 novembre 2016 con la quale il Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma 24 agosto 2016 ha dettato specifiche modalità per la ripartizione tra le varie Regioni delle unità di personale da destinare ai Comuni ;

Preso atto della ripartizione delle n. 217 unità destinate ai Comuni Marchigiani;

Rilevato che:

- con nota prot.n. 885740 del 15.12.2016 ed acquisita al protocollo dell'ente al n. 8964 del 15.12.2016 la Regione Marche ha comunicato l'autorizzazione all'assunzione **di n.7 unità di personale** rimettendo alla discrezionalità dell'ente l'individuazione del profilo professionale compatibile con le proprie esigenze;
- con nota prot.n. 457701 del 18/05/2017 ad oggetto "autorizzazione assunzione unità di personale", con la quale la Regione Marche ha comunicato l'autorizzazione all'assunzione di ulteriori **n. 4 unità di personale** a tempo determinato da adibire agli uffici sisma di questo Comune;
- con nota prot. n. 66858 del 23/09/2019 acclarata al protocollo generale di questo Comune il 24/09/2019 al n. 6207, con la quale l'USR Marche – Sisma 2016, con la quale viene comunicato a questo Comune l'assegnazione di ulteriori **4 unità di personale**;

Atteso che si rende necessario, a seguito delle dimissioni avvenute nel corso del 2020 e nel mese di Gennaio del corrente anno, completare le assunzioni destinate all'ufficio Sisma attribuite a questo Comune

Ricordato che le suddette assunzioni avvengono:

"con contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'art.9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296";

Visto l'art. 57 del DL 104/2020 e s.m.i., il quale, con riferimento al personale assunto ai sensi dell'art. 50 bis della legge 229/2016 prevede:

3. Al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, le regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri del sisma del 2002, del sisma del 2009, del sisma del 2012 e del sisma del 2016, nonché gli Enti parco nazionali autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono assumere a tempo indeterminato, con le procedure, i termini e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli enti locali dei predetti crateri. Per le assunzioni di cui al presente comma, i requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 75 del 2017 possono essere maturati anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione, purché comprese tra gli Uffici speciali per la ricostruzione, gli enti locali o gli Enti parco dei predetti crateri, ferma restando la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 75 del 2017. Al personale con contratti di lavoro a tempo determinato che abbia svolto presso gli enti di cui al periodo precedente, alla data del 31 dicembre 2021, un'attività lavorativa di almeno tre anni, anche non continuativi, nei precedenti otto anni è riservata una quota non superiore al 50 per cento dei posti disponibili nell'ambito dei concorsi pubblici banditi dai predetti enti. Per tali concorsi i relativi bandi prevedono altresì l'adeguata valorizzazione dell'esperienza lavorativa maturata presso i predetti enti con contratti di somministrazione e lavoro. (145)

3- bis. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2020, un fondo con dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 31 milioni di euro per l'anno 2021 e a 83 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, finalizzato al concorso agli oneri derivanti dalle assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 3. Al riparto, fra gli enti di cui al comma 3, delle risorse del fondo di cui al periodo precedente si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il riparto è effettuato fra gli enti che entro trenta giorni (146) dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto presentano istanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, comunicando le unità di personale da assumere a tempo indeterminato e il relativo costo, in proporzione agli oneri delle rispettive assunzioni. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede: (147)

a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto;

[b) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2021, mediante utilizzo delle risorse destinate alle proroghe dei contratti a tempo determinato del personale in servizio presso le strutture e le amministrazioni di cui al comma 3; (148)]

c) quanto a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, per 10 milioni di euro annui mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto, per 20 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e per 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3-quinquies. All'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 9-ter è aggiunto il seguente:

«9-quater. Al fine di accelerare il processo di ricostruzione, il Commissario straordinario può, con propri provvedimenti da adottare ai sensi dell'articolo 2, comma 2, destinare ulteriori unità di personale per gli Uffici speciali per la ricostruzione, gli enti locali e la struttura commissariale, mediante ampliamento delle convenzioni di

cui al comma 3, lettere b) e c), nel limite di spesa di 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, già finalizzate a spese di personale e non utilizzate. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di indebitamento netto e fabbisogno si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».

- 3- *septies*. A decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente.

Evidenziato che la normativa sopra richiamata è stata notevolmente ridefinita dalle modifiche apportate dalla Legge 178/2020, in particolare dall'art. 1 - commi 951 - 952 e 953 di seguito specificati:

Art. 1 - Comma 951. All'articolo 57, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « a decorrere dal 1° novembre 2020, » sono soppresse;

b) dopo le parole: « con le procedure » sono inserite le seguenti: « , i termini »;

c) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Per le assunzioni di cui al presente comma, i requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 75 del 2017 possono essere maturati anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione, purché comprese tra gli Uffici speciali per la ricostruzione, gli enti locali o gli Enti parco dei predetti crateri, ferma restando la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 75 del 2017. Al personale con contratti di lavoro a tempo determinato che abbia svolto presso gli enti di cui al periodo precedente, alla data del 31 dicembre 2021, un'attività lavorativa di almeno tre anni, anche non continuativi, nei precedenti otto anni è riservata una quota non superiore al 50 per cento dei posti disponibili nell'ambito dei concorsi pubblici banditi dai predetti enti. Per tali concorsi i relativi bandi prevedono altresì l'adeguata valorizzazione dell'esperienza lavorativa maturata presso i predetti enti con contratti di somministrazione e lavoro ».

Art. 1 - Comma 952. Il termine di trenta giorni indicato al terzo periodo del comma 3-bis dell'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è prorogato al 31 marzo 2021.

Art. 1 - Comma 953. Allo scopo di soddisfare le esigenze dei territori colpiti dai sismi degli anni 2009, 2012 e 2016, fermo restando quanto previsto dai commi 3 e seguenti dell'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato alle dipendenze di una delle amministrazioni indicate nel citato comma 3, che risulti in possesso, al 31 dicembre 2020, dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, che abbia maturato, anche presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione, almeno due anni di servizio ai sensi della lettera c) del citato comma 1, e che sia stato titolare di precedenti rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con una o più delle predette amministrazioni, si applica, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni dell'amministrazione stessa e senza nuovi o maggiori oneri per lo Stato, il comma 11-bis del citato articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017.

In base alla normativa sopra richiamata, e comunque in attesa di chiarimenti ad oggi non presenti, i requisiti per la stabilizzazione del personale sisma sono i seguenti:

Ai sensi dell'art. 1 comma 951 della legge di bilancio n. 178/2020, maturazione entro il 31/12/2020 di: 3 anni di servizio a T.D., anche cumulando i periodi di servizio svolti presso altri Enti dei Crateri Sisma, ma riconducibili alla medesima area o categoria professionale (rif. Comma 3 dell'art. 57 del D.L. 104/2020, art. 20 del Dlgs 75/2017).

Ai sensi dell'art. 1 comma 953 della legge di Bilancio n. 178/2020, maturazione entro il 31/12/2020 di: 2 anni di servizio a T.D., anche cumulando i periodi di servizio svolti presso altri Enti del cratere sisma, ma riconducibili alla medesima area o categoria professionale (rif. Comma 3 dell'art. 57 del D.L. 104/2020, art. 20 del Dlgs 75/2017), e precedentemente si è avuto un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (Co. Co. Co.) In tale ipotesi le assunzioni sono realizzate in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni e senza oneri a carico dello Stato, e per esse si applica il comma 11-bis dell'art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017: tale rinvio ha la finalità di consentire di concludere le procedure di stabilizzazione nel più ampio termine temporale del 31 dicembre 2022. **L'esclusione però di oneri a carico dello Stato per tali fattispecie di stabilizzazioni, porta ad escludere, per le stesse, l'accesso al Fondo di cui al comma 3bis del DL 104/2020 e dunque la sterilizzazione della relativa spesa ai fini del regime assunzionale di cui al DM 17 marzo 2020.** Peraltro andrebbe chiarita la durata, non meglio specificata, dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa da sommare ai due anni di servizio con contratto di lavoro a tempo determinato, che si ritiene vada però interpretata, per ragioni di parità di trattamento in almeno 12 mesi.

Ai sensi dell'art. 1 comma 951 della legge di bilancio n. 178/2020, maturazione entro il 31/12/2021 di: 3 anni di servizio a T.D., anche cumulando i periodi svolti presso altri Enti del cratere sisma, ma riconducibili alla medesima area o categoria professionale (rif. Comma 3 dell'art. 57 del D.L. 104/2020, art. 20 del Dlgs 75/2017. In tale caso però la modalità di stabilizzazione è l'applicazione di una riserva non superiore al 50 per cento dei concorsi per i posti resisi disponibili. In tali concorsi va valorizzata l'esperienza con contratti di somministrazione e lavoro svolta nei predetti enti.

Evidenziata l'importanza, la delicatezza e le conseguenze contabili di tale normativa, la stessa sarà attentamente valutata dall'Amministrazione che intenderà ovviamente applicarla nel rispetto degli equilibri complessivi di bilancio, in particolare una volta acquisite tutte le informazioni indispensabili attualmente non disponibili, tanto in termini di modalità, quanto, soprattutto, di compatibilità rispetto alla dotazione organica attuale, di costo dell'operazione e della durata del finanziamento esterno.

Atteso che, a normativa attuale, le figure assumibili SENZA ONERI per l'Amministrazione, sarebbero al momento pari a n. 2 D1 e n.3 C1, di cui nessuna stabilizzabile ai sensi dell'art. 1 - comma 951 della Legge di Bilancio 178/2020 con maturazione entro il 31/12/2020, e n.5 ai sensi dell'art. 1 - comma 951 della Legge di Bilancio 178/2020 con maturazione entro il 31/12/2021, quindi in questo caso non con la stabilizzazione ma con riserva di posto del 50% dei relativi concorsi;

Stante quanto sopra riportato, non si ritiene, al momento, di inserire in programmazione la stabilizzazione delle figure assumibili con riserva di posto del 50% dei relativi concorsi, inserimento questo che disposto non appena si ravviserà la necessità di sostituire personale cessato o nuove necessità assunzionali che consentano l'applicazione della riserva;

Preso atto della novità introdotta dalla legge di bilancio n. 178/2020 e contenuta nei commi 69-70 in cui si dà la possibilità ai Comuni di assumere, a tempo parziale e determinato per la durata massima di un anno non rinnovabile, personale da destinare al potenziamento degli uffici preposti all'ECOBONUS;

Ritenuto, per quanto sopra, in considerazione del fatto che ad oggi non si è a conoscenza né della percentuale di copertura né delle figure assegnabili, di procedere all'inserimento nel piano assunzionale 2021 di una figura di categoria D1, a tempo determinato, la cui materiale assunzione potrà avvenire esclusivamente in caso di copertura integrale della spesa da parte di fonti terze;

Visto il piano del fabbisogno di personale triennio 2021/2023 nonché il contestuale piano annuale di assunzioni come risultante, elaborati a seguito di un'analisi effettuata con il supporto dei Responsabili di Servizio (art.6 co.4bis D.Lgs.165/2001);

Dato atto che tale programmazione annuale e triennale potrà essere rivista:

- in funzione di limitazioni o di vincoli rilevanti derivanti da innovazioni nel quadro normativo - in materia di personale;
- a seguito di nuove e diverse esigenze determinate dall'ampliamento dei servizi, dall'evoluzione normativa o da diverse esigenze dell'Amministrazione comunale;

Dato atto infine che il presente atto è propedeutico ed in quanto tale parte integrante del DUP e del redigendo bilancio di previsione;

Dato atto che questo Comune non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie o di dissesto finanziario, ai sensi degli artt. 242 e 244, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., come risulta dall'ultimo rendiconto di gestione approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 4 del 04/07/2020 per l'anno 2019;

Acquisito il parere del Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239 D.Lgs 267/2000;

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto il vigente "Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi";

Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Regioni – autonomi e locali;

Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio, espresso ai sensi dell'art. 49 1° comma del T.U. – D.Lgs. n° 18/08/2000 n° 267;

Con voti favorevoli e unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge;

D E L I B E R A

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

Di dare atto che questo Comune rispetta i parametri di virtuosità di cui all'art. 33, comma 2, del D.L. 30/04/2019, n. 34 e al relativo DPCM attuativo del 17/03/2020, in quanto il rapporto tra le spese per il personale dell'anno 2019 e le entrate correnti del triennio 2017/2019 al netto del Fondo crediti dubbia esigibilità relativo al bilancio dell'anno 2019, è pari al 15,45%;

Di approvare la nuova dotazione organica di cui **all'allegato "1"** che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Di prendere atto che per l'anno 2021 non sussistono situazioni di esubero e/o eccedenze di personale ex art.33 D.lgs. 165/2001;

Di approvare il piano del fabbisogno di personale per il triennio 2021/2023 ed il contestuale piano assunzioni di cui **all'allegato "2"** che forma, anch'esso, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Di dare atto che il presente atto è propedeutico ed in quanto tale parte integrante del DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021/2023 e del redigendo bilancio di previsione 2021;

Di dare mandato ai Responsabili competenti di avviare le procedure per le assunzioni programmate;

Di autorizzare per l'anno 2021 le ulteriori assunzioni a tempo determinato ex art. 50 bis legge 229/2016 di cui alla comunicazione della Regione Marche prot.n. 457701 del 18/05/2017, che si rendono necessarie a seguito di dimissioni avvenute nel corso del 2020 e nei primi mesi del corrente anno, come in premessa riportato, precisando che si tratta di *contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*".

Di precisare che il piano triennale potrà essere rivisto in relazione a nuove e diverse esigenze ed in relazione alle limitazioni o vincoli derivanti da modifiche delle norme in materia di facoltà occupazionali e di spesa;

Di trasmettere il presente Piano Triennale del Fabbisogno di Personale alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "Piano dei fabbisogni" presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D.Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste dalla Circolare RGS n. 16/2020;

Di dare atto che la presente deliberazione verrà comunicata, contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio, ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125, del D.Lgs.vo 18.8.2000 n. 267.

Di dichiarare, con successiva e separata votazione unanime e palese, l'atto immediatamente eseguibile a tutti gli effetti di legge".

CHE, a seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 126/2020, di conversione del D.L. n. 104 del 14/08/2020 che ne ha modificato l'articolo 57, si è resa necessaria la modifica della programmazione triennale del fabbisogno di personale 2021-2023 approvata con il sopra riportato atto della Giunta Comunale n. 12/2021, disposta con deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 31/03/2021 che di seguito si riporta integralmente:

LA GIUNTA COMUNALE

“RICHIAMATA la propria deliberazione n. 12 del 25/02/2021 avente ad oggetto: “PROGRAMMAZIONE TRIENNALE FABBISOGNO PERSONALE 2021/2023.DOTAZIONE ORGANICA”;

RICHIAMATA altresì la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 adottata in data odierna, immediatamente esecutiva, con la quale si è disposta l'approvazione della nota di aggiornamento del DUP 2021-2023 e recepita integralmente la Programmazione Triennale Fabbisogno Personale 2021/2023 approvata con il sopra richiamato proprio provvedimento n. 12/2021;

RICORDATO CHE:

- i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, e Umbria sono stati colpiti il giorno 24 agosto 2016 alle ore 3,36 circa da un terremoto di magnitudo 6.0 della scala Richter e da successive scosse di forte intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati;
- tali fenomeni sismici hanno provocato la perdita di vite umane, nonché numerosi feriti, disperse sfollati e gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, alla rete dei servizi essenziali ed alle attività economiche;
- **CONSIDERATO CHE** il quadro normativo in materia – per quanto riguarda i Comuni del cratere del sisma 2016 - è stato profondamente innovato dall'approvazione della legge n. 126/2020, di conversione del D.L. n. 104 del 14 agosto 2020 che ha modificato l'art. 57 del DL disponendo:

– [..]

- 3. Al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, ((...)) le regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri ((del sisma del 2002,)) del sisma del 2009, del sisma del 2012 e del sisma del 2016, nonché gli Enti parco nazionali autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono assumere a tempo indeterminato, con le procedure ((, i termini)) e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli enti locali dei predetti crateri. ((Per le assunzioni di cui al presente comma, i requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 75 del 2017 possono essere maturati anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione, purché comprese tra gli Uffici speciali per la ricostruzione, gli enti locali o gli Enti parco dei predetti crateri, ferma restando la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 75 del 2017. Al personale con contratti di lavoro a tempo determinato che abbia svolto presso gli enti di cui al periodo precedente, alla data del 31 dicembre 2021, un'attività lavorativa di almeno tre anni, anche non continuativi, nei precedenti otto anni e' riservata una quota non superiore al 50 per cento dei posti disponibili nell'ambito dei concorsi pubblici banditi dai predetti enti. Per tali concorsi i relativi bandi prevedono altresì l'adeguata valorizzazione dell'esperienza lavorativa maturata presso i predetti enti con contratti di somministrazione e lavoro)).
- 3-bis. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito, a decorrere dall'anno 2020, un fondo con dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 ((, a 31 milioni di euro

per l'anno 2021 e a 83 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022)), finalizzato al concorso agli oneri derivanti dalle assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 3. Al riparto, fra gli enti di cui al comma 3, delle risorse del fondo di cui al periodo precedente si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il riparto è effettuato fra gli enti che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto presentano istanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, comunicando le unità di personale da assumere a tempo indeterminato e il relativo costo, in proporzione agli oneri delle rispettive assunzioni. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 ((, a 31 milioni di euro per l'anno 2021 e a 83 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022)), si provvede: ((13))

a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto;

b) ((LETTERA ABROGATA DALLA L. 30 DICEMBRE 2020, N. 178));

c) quanto a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, per 10 milioni di euro annui mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto, per 20 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e per 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

[...]

3-septies. A decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente.

VISTO l'art. 50 bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito in Legge 15 dicembre 2016, n. 229 recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016 il quale, ai commi 1, 2 e 3, testualmente recita “

- 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, in ordine alla composizione degli Uffici speciali per la ricostruzione, tenuto conto degli eventi sismici di cui all'articolo 1, e del conseguente numero di procedimenti facenti carico ai Comuni di cui agli allegati 1 e 2, gli stessi possono assumere con contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite di spesa di 1,8 milioni di euro per l'anno 2016, di 24 milioni di euro per l'anno 2017 e di 29 milioni di euro per l'anno 2018, ulteriori unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile, fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Ai relativi oneri si fa fronte, nel limite di 1,8 milioni di euro per l'anno 2016 e di 14,5 milioni di euro per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 52 e, nel limite di 9,5 milioni di euro per l'anno 2017 e di 29 milioni di euro per l'anno 2018, con le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3.*
- 2. Con provvedimento del Commissario straordinario, sentito il Capo del Dipartimento della protezione civile e previa deliberazione della cabina di coordinamento della ricostruzione, istituita dall'articolo 1, comma 5, sono determinati i profili professionali ed il numero massimo delle unità di personale che ciascun Comune è autorizzato ad assumere per le esigenze di cui al comma 1. Il provvedimento è adottato sulla base delle richieste che i Comuni avanzano al Commissario medesimo entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.*
- 3. Le assunzioni sono effettuate con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze. È data facoltà di attingere alle graduatorie vigenti di altre amministrazioni, disponibili nel sito del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei*

ministri. Qualora nelle graduatorie suddette non risulti individuabile personale del profilo professionale richiesto, il Comune può procedere all'assunzione previa selezione pubblica, anche per soli titoli, sulla base di criteri di pubblicità, trasparenza e imparzialità”;

ATTESO che in ragione delle sopra richiamate disposizioni, il Comune di Montegallo ha assunto il seguente personale a tempo determinato in servizio alla data odierna:

CATEGORIA	TIPOLOGIA RAPPORTO (Tempo pieno - tempo parziale)	PROFILO PROFESSIONALE
D1	TEMPO PIENO	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO
D1	TEMPO PIENO	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO
D1	TEMPO PIENO	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO
D1	TEMPO PIENO	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO
D1	TEMPO PIENO	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO
D1	TEMPO PIENO	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO
D1	TEMPO PIENO	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO
C1	TEMPO PIENO	ISTRUTTORE TECNICO
C1	TEMPO PIENO	ISTRUTTORE TECNICO
C1	TEMPO PIENO	ISTRUTTORE DI VIGILANZA
DI	TEMPO PIENO	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO
DI	TEMPO PIENO	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO

RICHIAMATA la nota dell'USR Regione Marche Sisma 2016 n. 96709 del 27/10/2020 – ns. Prot. n. 5598 del 27/10/2020 con la quale, ai fini di una ricognizione straordinaria del personale assunto ex art. 50 bis del DL 189/2016 ai sensi e per gli effetti del novellato art. 57 del DL 104/2020, si richiedeva di comunicare l'elenco dei dipendenti, con specifica dei costi mensili ed annuali, che alla data del novembre 2020 (o del 12/11/2020 - data di scadenza della domanda di cui al comma 3-bis del citato art. 57) avevano già maturato i tre anni di servizio con l'ente necessari per la stabilizzazione, nonché l'elenco di tutti gli altri dipendenti che avrebbero maturato tale requisito entro il 31/12/2023;

DATO ATTO che con nota n. 5696 del 30.10.2020 ad evasione di quanto richiesto dall'USR Regione Marche Sisma 2016, si provvedeva a comunicare la situazione dettagliata dei dipendenti a tempo determinato ex art. 50 bis del DL 189/2016 con indicazione per ognuno della data di maturazione del triennio necessario per la stabilizzazione;

RICHIAMATA la precedente deliberazione di Giunta n.63 del 10.11.2020 ad oggetto: *"Modifica programmazione triennale del fabbisogno di personale 2020-2022. Attuazione articolo 57 D.L. 104 del 14 agosto 2020, convertito in legge n. 126/2020"* con la quale si stabiliva, tra l'altro:

2. Di riapprovare, per le motivazioni indicate in premessa che qui si hanno per ripetute e trascritte e alla luce del nuovo quadro normativo determinatosi con l'approvazione della legge n. 126/2020, di conversione del DL n. 104 del 14 agosto 2020, il piano dei fabbisogni di personale per il triennio di cui al DUP 2020/2022 e DUP 2021/2023, prevedendo **la stabilizzazione, prevista dall'art. 57, comma 3, del D.L. 104/2020, convertito in legge 126 del 13.10.2020**, del personale che abbia maturato, nel termine attuale del 31/12/2020, i requisiti di cui all'art. 20, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 75/2017 e ss.mm.ii, come da seguente prospetto:

	CATEGORIA	TIPOLOGIA RAPPORTO (Tempo pieno - tempo parziale)	PROFILO PROFESSIONALE	DATA MATURAZIONE REQUISITO STABILIZZAZIONE (art. 20 d.lgs 75/2017)
1	D1	TEMPO PIENO	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	22/05/2020

ma comunque indicando, al pari di quanto comunicato all'USR Regione Marche Sisma 2016, ma anche evidenziato dalla nota dell'USR Regione Marche Sisma 2016 n. 980200/2020 in cui si fornivano istruzioni applicative in merito alla normativa in esame, coloro i quali matureranno successivamente i requisiti e che verranno considerati in caso di modifiche normative e sempre garantendo la copertura integrale della spesa e la neutralità nel bilancio, come di seguito specificato:

	CATEGORIA	TIPOLOGIA RAPPORTO (Tempo pieno - tempo parziale)	PROFILO PROFESSIONALE	DATA EFFETTIVA DEL CONSEGUIMENTO REQUISITO STABILIZZAZIONE (art. 20 d.lgs 75/2017)
1	C1	PIENO	ISTRUTTORE DI VIGILANZA	01/08/2021
2	C1	PIENO	ISTRUTTORE TECNICO	01/08/2021
3	C1	PIENO	ISTRUTTORE TECNICO	07/12/2021
4	D1	PIENO	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	18/03/2022

5	D1	PIENO	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	23/09/2022
6	D1	PIENO	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	18/03/2021
7	D1	PIENO	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	24/07/2021
8	D1	PIENO	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	01/10/2023
9	D1	PIENO	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	01/10/2023
10	D1	PIENO	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	01/10/2023
11	D1	PIENO	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	01/10/2023

3. Di stabilire che l'assunzione del suddetto personale sarà effettuata **esclusivamente** nei limiti del finanziamento che sarà effettivamente assegnato all'Ente, a carico del Fondo di cui al comma 3bis dell'articolo 57 della succitata legge a copertura dell'intera durata del rapporto di lavoro;
4. Di precisare che qualora il finanziamento sia inferiore rispetto al fabbisogno di personale previsto nel presente piano sarà presentato un nuovo piano dei fabbisogni di personale che ridefinirà il nuovo quadro esigenziale inbase alle effettive disponibilità finanziarie e assunzionali dell'Ente;
5. Di dare atto che si procederà ad aggiornare il presente programma, essendo suscettibile di ulteriori variazioni ed integrazioni in relazione all'eventuale evoluzione del quadro normativo di riferimento, in particolare per quanto attiene ad eventuali nuovi termini temporali di maturazione dei requisiti per la stabilizzazione, ad oggi fissati al 31/12/2020 per quanto attiene al compimento dei tre anni di servizio anche non continuativi negli ultimi otto excomma 1 – lettera c) del DL 75/2017 e s.m.i.;
6. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale del Comune di Montegallo nella sezione "Amministrazione trasparente", in applicazione delle vigenti disposizioni di legge.
7. Di dare atto della **valenza ricognitoria** dell'istanza richiesta dall'art. 57 comma 3 bis del DL 104/2020 e che ogni più puntuale scelta organizzativa potrà essere compiuta una volta determinata in maniera certa tanto le risorse spettanti quanto la loro durata, e di procedere pertanto alla comunicazione dell'elenco di tutto il personale ex art. 50-bis del DL 189/16 specificando per ognuno di essi la data del raggiungimento del triennio di servizio pressol'Amministrazione Comunale;
8. Di dare mandato all'Ufficio personale di porre in essere quanto di propria competenza per l'attuazione del presente programma delle assunzioni e di procedere in base a quanto previsto dal comma 3bis dell'articolo 57 della legge n. 126/2020 di conversione del DL n. 104 del 14 agosto 2020;
9. Di trasmettere il presente provvedimento alle OO.SS., R.S.U.
10. Di dare atto che il presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del DUP 2020/2022 e DUP 2021/2023;
11. Di dichiarare, con successiva e separata votazione espressa in forma palese, unanime e favorevole, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

[...]

RICHIAMATA inoltre la propria deliberazione n. 71 del 30/11/2020 avente ad oggetto: "PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CATEGORIA D – P.E. D1 – A TEMPO PIENO E INDETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 20 COMMA 1 DEL D.LGS. 25 MAGGIO 2017, N. 75. ULTERIORI INDIRIZZI OPERATIVI", con la quale, in considerazione della tempistica relativa

all'attuazione dell'art. 57 – comma 3bis della Legge 126/2020, di conversione del DL n. 104/2020, non in linea con le esigenze dell'Ente, si disponeva di procedere alla copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico - Categoria D1 a tempo pieno e indeterminato mediante l'avvio della procedura di stabilizzazione – ex art. 20 – comma 1 del D.lgs. 75/2017 e s.m.i. con imputazione degli oneri alla capacità assunzionale a tempo indeterminato dell'Ente;

DATO ATTO che le procedure per la stabilizzazione si sono concluse con l'assunzione, a far data dal 31/12/2020, dell'unica unità di personale assunta ai sensi dell'art. 50 bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito in Legge 15 dicembre 2016, che aveva maturato i requisiti per la stabilizzazione in data 22/05/2020;

VISTA la sopraggiunta normativa ed in particolare:

- l'art.1 commi da 951 a 953 della Legge 178/2020 che ha modificato l'art. 57 del DL 104/2020;
- l'art.1 commi 7 bis e 8 del DL 183/2020 che ha differito al 31.12.2021 il termine per il conseguimento dei requisiti ai fini dell'applicazione dell'art.20 del D.lgs. 75/2017;

VISTA inoltre la nota prot. 31389 del 15.03.2021 pervenuta al protocollo generale di questo Comune in pari data al n. 1901, della Regione Marche - USR Marche Sisma 2016 ad oggetto :

“Indirizzi operativi sull'applicazione della disciplina in materia di stabilizzazione del personale assunto ai sensi dell'articolo 50-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 229 del 2016, e s.m.i, che tengano conto delle disposizioni recate dall'articolo 57 commi 3 e 3 bis del decreto legge n. 104 del 2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 126 del 2020, dall'articolo 1, commi da 951 a 953 della legge n. 178 del 2020 e da ultimo dal decreto legge n. 183 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 21 del 2021, articolo 1, commi 7-bis e 8”, con la quale inoltre si chiede di formulare nuova specifica istanza alla Funzione Pubblica per il riparto delle risorse entro il 31.03.2021;

RITENUTO dover rivedere la programmazione del fabbisogno di personale alla luce della nuova normativa;

ATTESO CHE la struttura organizzativa attuale costituita dal solo personale a tempo indeterminato non risulta più funzionale con il quadro delle competenze e degli adempimenti straordinari connessi alla ricostruzione post-sisma;

RICHIAMATI i succitati e trascritti commi 3, 3bis e 3 septies dell'art. 57 del D.L. 104/2020, convertito in legge 126 del 13.10.2020 come modificati e dato atto che le assunzioni di personale a tempo indeterminato che il Comune di Montegallo vorrebbe effettuare, come di seguito dettagliate in termini di condizioni e vincoli, rientrano nelle suddette fattispecie, ossia trattasi di stabilizzazione di personale assunto a tempo determinato dal Comune di Montegallo e la cui spesa, così come la relativa entrata corrente posta a copertura della stessa, non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, in particolare trattasi di spesa di personale a carico del fondo di cui al comma 3bis dell'articolo 57, specificamente istituito per le stabilizzazioni di cui al comma 3 della disposizione “de qua” ;

DATO ATTO PERTANTO:

- ✓ *che la spesa per le assunzioni a tempo indeterminato che il Comune di Montegallo intende effettuare nell'annualità 2021 a carico del fondo di cui al succitato articolo 57 comma 3bis e dunque non rileva "ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58", così come la relativa entrata corrente;*
- ✓ *che l'autorizzazione a tali assunzioni rimane dunque subordinata all'accertamento del totale finanziamento delle medesime assunzioni a carico del Fondo di cui al comma 3bis dell'articolo 57 del DL 104/2020 convertito dalla legge n. 126/2020;*

RITENUTO che, a fini previsionali, costituendo il piano triennale del fabbisogno del personale un presupposto logico giuridico sostanziale ed essenziale anche per la richiesta di accesso al finanziamento del Fondo "de quo" di cui al succitato comma 3bis dell'articolo 57 e dunque per procedere poi all'autorizzazione alla spesa di personale e alle procedure di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 75/2017 è necessario comunque prevedere **un'entrata corrente per la copertura di tali assunzioni che sarà al 100% a carico del fondo di cui al comma 3bis dell'articolo 57 del DL 104/2020 convertito dalla legge n. 126/2020;**

RICORDATO che la normativa sulla stabilizzazione del personale, richiamata dall'art. 57 del DL 104/20 e s.m.i., è dettata attualmente dall'art. 20 del DL75/2017 e s.m.i. che, per quanto qui interessa, testualmente recita:

"1. Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, fino al 31 dicembre 2021, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti:

a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitano funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati;

b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;

c) abbia maturato, al ((31 dicembre 2021)), alle dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a) che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.

3. ((Fino al 31 dicembre 2021, le amministrazioni)) possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti:

a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso;

b) abbia maturato, alla data del ((31 dicembre 2021)), almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso. omississ";

DATO ATTO che pertanto, alla data odierna ai sensi di quanto richiesto dall'art. 20 del DL 75/2017, è necessario per poter procedere alla stabilizzazione di personale a tempo determinato che il dipendente abbia maturato alla data del 31/12/2021 i tre anni di servizio anche non consecutivi negli ultimi otto con l'Amministrazione che procede alla stabilizzazione "anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione, purché comprese tra gli Uffici speciali per la ricostruzione, gli enti locali o gli Enti parco dei predetti crateri " (art.57 comma 3bis del DL 104/2020)

RILEVATO come il piano triennale del fabbisogno del personale non possa che essere redatto sulla scorta della normativa esistente e sulle connesse potenzialità assunzionali in termini di stabilizzazione, ovviamente influenzato dai vigenti limiti temporali di maturazione dei requisiti per poter accedere alla particolare procedura di cui all'art. 20 del DL 75/2017 in parola;

CONSTATATO, alla luce di quanto sopra motivato e dedotto, che il Comune di Montegallo ritiene necessario rideterminare il fabbisogno di cui al DUP 2021/2023, ai soli fini della procedura di stabilizzazione prevista dall'art. 57, comma 3, del D.L. 104/2020, convertito in legge 126 del 13.10.2020, programmando l'assunzione del personale di cui alla sottostante tabella, assunto ex art 50-bis Legge 15 dicembre 2016, n. 229, che maturi i requisiti, di cui all'art. 20, comma1 lettera c) del decreto legislativo 75/2017 e ss.mm.ii, nei termini attualmente stabiliti, ovvero entro il 31/12/2021:

	CATEGORIA	TIPOLOGIA RAPPORTO (Tempo pieno - tempo parziale)	PROFILO PROFESSIONALE	DATA CONSEGUIMENTO REQUISITO STABILIZZAZIONE (art. 20 d. lgs 75/2017)
1	D1	TEMPO PIENO	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	24/07/2021
2	C1	TEMPO PIENO	ISTRUTTORE DI VIGILANZA	01/08/2021
3	C1	TEMPO PIENO	ISTRUTTORE TECNICO	01/08/2021
4	C1	TEMPO PIENO	ISTRUTTORE TECNICO	07/12/2021

DATO ATTO che la presente individuazione del personale da stabilizzare è dettata unicamente dalla constatazione di dover necessariamente considerare unicamente le figure che detengono i requisiti previsti attualmente dall'art. 20 — comma 1 — del DL 75/2017 e s.m.i. e che si procederà ad un'integrazione del piano del fabbisogno del personale al variare del contesto normativo sotteso;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- l'art. 39, commi 1, 19 e 20 bis, della Legge 27/12/1997, n. 449 e successive modifiche;
- l'art. 91 del D. Lgs. 267/2000;
- la Legge 448/2001, in particolare l'art. 19, comma 8, il quale relativamente alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, stabilisce che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 4 del C.C.N.L. del 31 marzo 1999 concernente il nuovo sistema di classificazione del personale del comparto Regioni ed Autonomie locali, come modificato dall'art. 12 del C.C.N.L. del 21/05/2018;
- la L. 27 dicembre 2006 n. 296, art. 1, comma 557 in materia di fissazione della spesa per il personale;

DATO ATTO del rispetto della legge 12 marzo 1999, n. 68, sulla disciplina generale delle assunzioni obbligatorie;

CONSIDERATO:

- che il Comune di Montegallo rispetta il limite stabilito dall'art. 263 c. 2 TUEL, come indicato nel D.M. 10/4/2017;
- che per l'anno 2020 è stato rispettato il pareggio di bilancio;
- che l'amministrazione ha adottato il piano triennale delle azioni positive tendenti ad assicurare la rimozione di ostacoli che impediscono le pari opportunità di lavoro tra uomini e donne ai sensi dell'art. 48 D. Lgs. 198/2006 con propria deliberazione G.C. n. 05/2019 relativa al triennio 2019/2021;
- che è stato rispettato il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione, rendiconti, bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio alla BDAP, ai sensi dell'art. 9 c. 1 quinquies D.L. n. 113/2016;
- di non trovarsi nella condizioni limitative dell'assunzioni di personale di cui all'art. 9 comma 3-bis del D.L. 185/2008;

RITENUTO, per quanto sopra esposto e nel rispetto delle disposizioni riportate, di poter procedere alla modifica del Piano di fabbisogno di personale per il triennio 2021-2023, approvato con propria deliberazione n. 12/2021 e integralmente recepito con la Nota di Aggiornamento del D.U.P. 2021/2023 approvata con atto del Consiglio Comunale n. 4 in data odierna, in relazione alla nuova organizzazione sopra indicata e in conformità agli obiettivi previsti dalla legge 160/2019 (legge di bilancio 2020) e alle sopraggiunte disposizioni normative;

RICORDATO CHE:

- il presente programma è suscettibile di ulteriori variazioni ed integrazioni in relazione all'eventuale evoluzione del quadro normativo di riferimento e/o a nuove esigenze, *anche derivanti dal mancato trasferimento delle risorse di cui all'art. 57 del D.L. 104/2020 convertito in legge 126 del 13.10.2020* o di qualsiasi altro sopravvenuto fabbisogno che allo stato attuale non è possibile prevedere o definire;

- l'atto di programmazione ha carattere generale, è atto di organizzazione, non richiede una specifica motivazione, è ampiamente discrezionale ed è per sua natura flessibile rispetto alle sopravvenute esigenze;

ACQUISITI, sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole della Responsabile del Servizio Amministrativo e Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1, e 147-bis del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

ACQUISITO, altresì, il parere dell'organo di revisione;

VISTO il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Con voti unanimi favorevoli, resi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

1. Di modificare, per le motivazioni indicate in premessa che qui si hanno per ripetute e trascritte e alla luce del nuovo quadro normativo determinatosi, il piano del fabbisogno di personale per il triennio 2021-2023 approvato con propria deliberazione n. 12/2021 e integralmente recepito con la Nota di Aggiornamento del D.U.P. 2021/2023 approvata con atto del Consiglio Comunale n. 4 in data odierna, prevedendo la stabilizzazione, prevista dall'art. 57, comma 3, del D.L. 104/2020, convertito in legge 126 del 13.10.2020, come modificato dall'art. 1 commi da 951 a 953 della Legge 178/2020 e integrato dall'art.1 commi 7 bis e 8 del DL 183/2020 del personale che abbia maturato, nel termine attuale del 31/12/2021, i requisiti di cui all'art. 20, del decreto legislativo 75/2017 e ss.mm.ii, come da seguente prospetto:

	CATEGORIA	TIPOLOGIA RAPPORTO (Tempo pieno - tempo parziale)	PROFILO PROFESSIONALE	DATA CONSEGUIMENTO REQUISITO STABILIZZAZIONE (art. 20 d. lgs 75/2017)
1	D1	TEMPO PIENO	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	24/07/2021
2	C1	TEMPO PIENO	ISTRUTTORE DI VIGILANZA	01/08/2021

3	C1	TEMP O PIEN O	ISTRUTTORE TECNICO	01/08/2021
4	C1	TEMPO PIENO	ISTRUTTORE TECNICO	07/12/2021

2. Di stabilire che l'assunzione del suddetto personale sarà effettuata **esclusivamente** nei limiti del finanziamento che sarà effettivamente assegnato all'Ente, a carico del Fondo di cui al comma 3bis dell'articolo 57 della succitata legge a copertura dell'intera durata del rapporto di lavoro;
3. Di precisare che qualora il finanziamento sia inferiore rispetto al fabbisogno di personale previsto nel presente piano sarà presentato un nuovo piano dei fabbisogni di personale che definirà il nuovo quadro esigenziale in base alle effettive disponibilità finanziarie e assunzionali dell'Ente;
4. Di dare atto che si procederà ad aggiornare il presente programma, essendo suscettibile di ulteriori variazioni ed integrazioni in relazione all'eventuale evoluzione del quadro normativo di riferimento;
5. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale del Comune di Montegallo nella sezione "Amministrazione trasparente", in applicazione delle vigenti disposizioni di legge.
6. Di dare atto che si è proceduto a formulare nuova specifica istanza per la ripartizione delle risorse finanziarie di cui alle disposizioni tutte citate, entro il previsto termine del 31 marzo 2021, al Dipartimento della Funzione Pubblica come richiesto dall'USR Marche con nota prot. n. 31420 del 15/03/2021 in premessa richiamata;
7. Di dare mandato al Servizio Amministrativo e Finanziario di porre in essere quanto di propria competenza per l'attuazione del presente programma delle assunzioni e di procedere in base a quanto previsto dal comma 3bis dell'articolo 57 della legge n. 126/2020 di conversione del DL n. 104 del 14 agosto 2020;
8. Di trasmettere il presente provvedimento alle OO.SS., R.S.U.;
9. Di dichiarare, con successiva e separata votazione espressa in forma palese, unanime e favorevole, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267."

SERVIZI	ATTIVITA'	DOTAZIONE		
		D	C	B
<u>Responsabile</u>	<u>PETROCCHI ROMEA</u>	1 ISTRUTTORE DIRETTIVO (Petrocchi) (vacante presumibil- mente nel corso del 2022)		
SERVIZIO SEGRETERIA	Affari generali, assistenza agli organi collegiali. Funzioni associate - servizi consorzi e convenzioni - rapporti con enti istituzionali Gestione albo pretorio on line .Tenuta e Pubblicazione e conservazione atti amministrativi			
SERVIZIO CONTRATTI	Attività contrattuale di competenza - tenuta repertorio - conservazione atti - anagrafe prestazioni			
SERVIZI SCOLASTICI	Gestione servizi assistenza scolastica - trasposto scolastico Rapporti con Organi Scolastici			
SERVIZI SOCIALI	Gestione servizi socio-assistenziali e rapporti con strutture socio - sanitarie – rilascio certificazioni per trasporto agevolato.			
SERVIZI PERSONALE	Gestione giuridica ed economica del personale amministrativa del personale			
SERVIZIO PULIZIA	Gestione servizi pulizia edifici comunali			
SERVIZIO PROTOCOLLO	Gestione protocollo, archivio corrente e di deposito, servizi postali			
SERVIZIO RAGIONERIA	BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA: bilancio previsione e consuntivo, variazioni, contabilità, dup, peg, controllo di gestione e sugli equilibri, verifica equilibri. Mutui, Gestione Tesoreria Comunale, Gestione pagamenti ed incassi, Fatturazione elettronica, Gestione economato, Contratti di utenza sul patrimonio comunale (in collaborazione con il Servizio territorio e ambiente), Assicurazioni comunali Riscossioni e pagamento locazioni / concessioni, Tenuta e aggiornamento inventario Partecipazioni - quote associative, Lampade votive			
SERVIZIO TRIBUTI	SERVIZIO TRIBUTI - IMPOSTE - TASSE: riscossione - recupero evasione - contenzioso - tenuta e aggiornamento banca dati contribuenti			
SERVIZI DEMOGRAFICI	Stato civile, Anagrafe, Elettorale, Leva militare, Toponomastica e numerazione civica, Censimento e Statica			

URP	Gestione ufficio relazioni con il pubblico, Gestione cerimoniale, organizzazione eventi, fiere, spettacoli e manifestazioni organizzati o patrocinati dal Comune			
SERVIZI CULTURALI	Politiche giovanili, cultura, sport, tempo libero, rapporti con associazioni culturali e sportive, patrocinii, informagiovani			
SERVIZIO POLIZIA	Urbana, Rurale, Commerciale, Amministrativa, Mortuaria, Sanitaria			
SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE	Commercio - fiere e mercati – SUAP			
SERVIZIO NOTIFICHE	Notifiche atti e provvedimenti			
SERVIZIO TRIBUTI	SERVIZIO TRIBUTI - IMPOSTE - TASSE: riscossione - recupero evasione - contenzioso - tenuta e aggiornamento banca dati contribuenti			
SERVIZIO CIMITERIALE	Concessione loculi - tenuta e aggiornamento banca dati defunti e loculi Rapporti con la Asur per operazioni cimiteriali			
SERVIZIO PATRIMONIO	Assicurazione automezzi comunali e acquisto carburante			
SERVIZIO AMBIENTE	Rapporti con la ditta incaricata del servizio raccolta e smaltimento rifiuti			

<u>Responsabile</u>		D	C	B
SERVIZIO URBANISTICA	Pianificazione e assetto del territorio, programmi e piani urbanistici	1 ISTRUTTORE DIRETTIVO (Rivosecchi)		
SERVIZIO EDILIZIA	Edilizia Privata			
	Edilizia residenziali pubblica - assegnazioni alloggi			
	Sportello Unico Edilizia			
SERVIZIO SICUREZZA	SICUREZZA SUL LAVORO: Rapporto con i soggetti coinvolti			1 ESECUTORE

SERVIZIO AMBIENTE	Ecologia, controllo e tutela ambiente, servizi sanitari relativi all'ambiente	(manutentore, rappezzatore str.le, cantoniere) (Martini) 1 ESECUTORE (Collaboratore area tecnica Autista) (VACANTE dal 01/10/2020)
	Agricoltura	
SERVIZIO CIMITERIALE	Pianificazione Cimiteriale	
SERVIZI INFORMATICI	Gestione sistema hardware e software comunale - Rapporti con softwarehouse	
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI	ESPROPRIAZIONI LAVORI PUBBLICI: programmazione, progettazione, affidamento, esecuzione, collaudi, rendicontazioni MANUTENZIONE-GESTIONE DIRETTA ALIENAZIONE - ACQUISTO - DOTAZIONE patrimoniale comunale e demaniale (edifici, locali comunali, patrimonio stradale, impianti sportivi) Gestione e manutenzione verde pubblico e arredo urbano	
SERVIZIO CIMITERIALE	Costruzione, manutenzione e gestione cimiteri Gestione tumulazioni e inumazioni	
SERVIZIO PROT. CIVILE	PROTEZIONE CIVILE - SOMME URGENZE	
SERVIZIO VIGILANZA	Controllo viabilita', segnaletica stradale	
SERVIZIO PATRIMONIO	GESTIONE INDIRECTA (CONCESSIONE - LOCAZIONE, COMODATO ECC.) patrimonio comunale (edifici pubblici comunali, locali comunali, impianti sportivi)	

1
ESECUTORE
(Collaboratore area
tecnica Autista)

(VACANTE dal
01/10/2020)

Totale posti previsti: n.4

Totale posti coperti: n.3 - vacanti n.1

PROGRAMMA DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE PER IL TRIENNIO 2021/2022/2023

ANNO 2021– PIANO ASSUNZIONI

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO – COPERTURA POSTI VACANTI:

E' prevista l'assunzione a tempo indeterminato e pieno di :
n. 1 esecutore (collaboratore area tecnica, autista) di cat. B3

CESSAZIONI:

Non sono previste cessazioni

TRASFORMAZIONI DEL RAPPORTO DI LAVORO:

Non sono previste trasformazioni

ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO:

E' prevista l'assunzione a tempo determinato e pieno di un Istruttore Direttivo Tecnico – Cat. D1 – da destinare agli uffici preposti all'ECOBONUS.

E' prevista la proroga dell'utilizzo della prestazione lavorativa ai sensi dell'art.1 comma 557 della Legge 311/2004 di n. 2 dipendenti dei Comuni di Porto Sant'Elpidio e Acquasanta, attualmente in corso.

ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO (DECRETO SISMA):

E' prevista la proroga dei contratti a tempo determinato in essere;

E' prevista l'assunzione di:

n. 3 ISTRUTTORI DIRETTIVI TECNICI – Servizio Territorio e Ambiente (Ufficio sisma) - CAT. D

n. 1 ISTRUTTORI DIRETTIVI AMMINISTRATIVI-CONTABILI – Servizio Amministrativo e Finanziario – CAT. D

ANNO 2022 – PIANO ASSUNZIONI

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO – COPERTURA POSTI VACANTI:

E' prevista l'assunzione a tempo indeterminato e pieno di n. 1 istruttore direttivo amministrativo – contabile di cat. D

CESSAZIONI:

E' prevista la cessazione di n. 1 istruttore direttivo amministrativo – contabile di cat. D

TRASFORMAZIONI DEL RAPPORTO DI LAVORO:

Non sono previste trasformazioni

ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO:

Non sono previste assunzioni a tempo determinato. E' prevista la proroga dell'utilizzo della prestazione lavorativa ai sensi dell'art.1 comma 557 della Legge 311/2004 di n. 2 dipendenti dei Comuni di Porto Sant'Elpidio e Acquasanta, attualmente in corso.

ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO (DECRETO SISMA):

E' prevista la proroga dei contratti a tempo determinato e/o nuove assunzioni in caso di cessazioni.

ANNO 2023 – PIANO ASSUNZIONI**ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO – COPERTURA POSTI VACANTI:**

Non sono previste assunzioni

CESSAZIONI:

Non sono previste cessazioni

TRASFORMAZIONI DEL RAPPORTO DI LAVORO:

Non sono previste trasformazioni

ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO:

Non sono previste assunzioni a tempo determinato. E' prevista la proroga dell'utilizzo della prestazione lavorativa ai sensi dell'art.1 comma 557 della Legge 311/2004 di n. 2 dipendenti dei Comuni di Porto Sant'Elpidio e Acquasanta, attualmente in corso.

ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO (DECRETO SISMA):

E' prevista la proroga dei contratti a tempo determinato e/o nuove assunzioni in caso di cessazioni

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 12 del 25/02/2021 avente ad oggetto: "PROGRAMMAZIONE TRIENNALE FABBISOGNO PERSONALE 2021/2023.DOTAZIONE ORGANICA";

RICHIAMATA altresì la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 adottata in data odierna, immediatamente esecutiva, con la quale si è disposta l'approvazione della nota di aggiornamento del DUP 2021-2023 e recepita integralmente la Programmazione Triennale Fabbisogno Personale 2021/2023 approvata con il sopra richiamato proprio provvedimento n. 12/2021;

RICORDATO CHE:

- i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, e Umbria sono stati colpiti il giorno 24 agosto 2016 alle ore 3,36 circa da un terremoto di magnitudo 6.0 della scala Richter e da successive scosse di forte intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati;
- tali fenomeni sismici hanno provocato la perdita di vite umane, nonché numerosi feriti, disperse sfollati e gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, alla rete dei servizi essenziali ed alle attività economiche;
- **CONSIDERATO CHE** il quadro normativo in materia – per quanto riguarda i Comuni del cratere del sisma 2016 - è stato profondamente innovato dall'approvazione della legge n. 126/2020, di conversione del D.L. n. 104 del 14 agosto 2020 che ha modificato l'art. 57 del DL disponendo:
– [..]
- 3. Al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, ((...)) le regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri ((del sisma del 2002,)) del

sisma del 2009, del sisma del 2012 e del sisma del 2016, nonché gli Enti parco nazionali autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono assumere a tempo indeterminato, con le procedure **((, i termini))** e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli enti locali dei predetti crateri. **(Per le assunzioni di cui al presente comma, i requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 75 del 2017 possono essere maturati anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione, purché comprese tra gli Uffici speciali per la ricostruzione, gli enti locali o gli Enti parco dei predetti crateri, ferma restando la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 75 del 2017. Al personale con contratti di lavoro a tempo determinato che abbia svolto presso gli enti di cui al periodo precedente, alla data del 31 dicembre 2021, un'attività lavorativa di almeno tre anni, anche non continuativi, nei precedenti otto anni e' riservata una quota non superiore al 50 per cento dei posti disponibili nell'ambito dei concorsi pubblici banditi dai predetti enti. Per tali concorsi i relativi bandi prevedono altresì l'adeguata valorizzazione dell'esperienza lavorativa maturata presso i predetti enti con contratti di somministrazione e lavoro)).**

–3-bis. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito, a decorrere dall'anno 2020, un fondo con dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 **((, a 31 milioni di euro per l'anno 2021 e a 83 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022))**, finalizzato al concorso agli oneri derivanti dalle assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 3. Al riparto, fra gli enti di cui al comma 3, delle risorse del fondo di cui al periodo precedente si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il riparto e' effettuato fra gli enti che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto presentano istanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, comunicando le unità di personale da assumere a tempo indeterminato e il relativo costo, in proporzione agli oneri delle rispettive assunzioni. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 **((, a 31 milioni di euro per l'anno 2021 e a 83 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022))**, si provvede: **((13))**

d) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto;

e) **((LETTERA ABROGATA DALLA L. 30 DICEMBRE 2020, N. 178))**;

f) quanto a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, per 10 milioni di euro annui mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto, per 20 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e per 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

[...]

4-septies. A decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui e' garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente.

VISTO l'art. 50 bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito in Legge 15 dicembre 2016, n. 229 recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016 il quale, ai commi 1, 2 e 3, testualmente recita “

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, in ordine alla composizione degli Uffici speciali per la ricostruzione, tenuto conto degli eventi sismici di cui all'articolo 1, e del conseguente numero di procedimenti facenti carico ai Comuni di cui agli allegati 1 e 2, gli stessi possono assumere con contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite di spesa di 1,8 milioni di euro per l'anno 2016, di 24 milioni di euro

per l'anno 2017 e di 29 milioni di euro per l'anno 2018, ulteriori unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile, fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Ai relativi oneri si fa fronte, nel limite di 1,8 milioni di euro per l'anno 2016 e di 14,5 milioni di euro per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 52 e, nel limite di 9,5 milioni di euro per l'anno 2017 e di 29 milioni di euro per l'anno 2018, con le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3.

2. Con provvedimento del Commissario straordinario, sentito il Capo del Dipartimento della protezione civile e previa deliberazione della cabina di coordinamento della ricostruzione, istituita dall'articolo 1, comma 5, sono determinati i profili professionali ed il numero massimo delle unità di personale che ciascun Comune è autorizzato ad assumere per le esigenze di cui al comma 1. Il provvedimento è adottato sulla base delle richieste che i Comuni avanzano al Commissario medesimo entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. Le assunzioni sono effettuate con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze. E' data facoltà di attingere alle graduatorie vigenti di altre amministrazioni, disponibili nel sito del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Qualora nelle graduatorie suddette non risulti individuabile personale del profilo professionale richiesto, il Comune può procedere all'assunzione previa selezione pubblica, anche per soli titoli, sulla base di criteri di pubblicità, trasparenza e imparzialità”;

ATTESO che in ragione delle sopra richiamate disposizioni, il Comune di Montegalgo ha assunto il seguente personale a tempo determinato in servizio alla data odierna:

CATEGORIA	TIPOLOGIA RAPPORTO (Tempo pieno - tempo parziale)	PROFILO PROFESSIONALE
D1	TEMPO PIENO	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO
D1	TEMPO PIENO	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO
D1	TEMPO PIENO	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO
D1	TEMPO PIENO	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO
D1	TEMPO PIENO	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO
D1	TEMPO PIENO	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO
D1	TEMPO PIENO	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO
C1	TEMPO PIENO	ISTRUTTORE TECNICO
C1	TEMPO PIENO	ISTRUTTORE TECNICO
C1	TEMPO PIENO	ISTRUTTORE DI VIGILANZA
DI	TEMPO PIENO	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO
DI	TEMPO PIENO	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO

RICHIAMATA la nota dell'USR Regione Marche Sisma 2016 n. 96709 del 27/10/2020 – ns. Prot. n. 5598 del 27/10/2020 con la quale, ai fini di una ricognizione straordinaria del personale assunto ex art. 50 bis del DL 189/2016 ai sensi e per gli effetti del novellato art. 57 del DL 104/2020, si richiedeva di comunicare l'elenco dei dipendenti, con specifica dei costi mensili ed annuali, che alla data del novembre 2020 (o del 12/11/2020 - data di scadenza della domanda di cui al comma 3-bis del citato art. 57) avevano già maturato i tre anni di servizio con l'ente

necessari per la stabilizzazione, nonché l'elenco di tutti gli altri dipendenti che avrebbero maturato tale requisito entro il 31/12/2023;

DATO ATTO che con nota n. 5696 del 30.10.2020 ad evasione di quanto richiesto dall'USR Regione Marche Sisma 2016, si provvedeva a comunicare la situazione dettagliata dei dipendenti a tempo determinato ex art. 50 bis del DL 189/2016 con indicazione per ognuno della data di maturazione del triennio necessario per la stabilizzazione;

RICHIAMATA la precedente deliberazione di Giunta n.63 del 10.11.2020 ad oggetto: "Modifica programmazione triennale del fabbisogno di personale 2020-2022. Attuazione articolo 57 D.L. 104 del 14 agosto 2020, convertito in legge n. 126/2020" con la quale si stabiliva, tra l'altro:

4. Di riapprovare, per le motivazioni indicate in premessa che qui si hanno per ripetute e trascritte e alla luce del nuovo quadro normativo determinatosi con l'approvazione della legge n. 126/2020, di conversione del DL n. 104 del 14 agosto 2020, il piano dei fabbisogni di personale per il triennio di cui al DUP 2020/2022 e DUP 2021/2023, prevedendo **la stabilizzazione, prevista dall'art. 57, comma 3, del D.L. 104/2020, convertito in legge 126 del 13.10.2020**, del personale che abbia maturato, nel termine attuale del 31/12/2020, i requisiti di cui all'art. 20, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 75/2017 e ss.mm.ii, come da seguente prospetto:

	CATEGORIA	TIPOLOGIA RAPPORTO (Tempo pieno - tempo parziale)	PROFILO PROFESSIONALE	DATA MATURAZIONE REQUISITO STABILIZZAZIONE (art. 20 d.lgs 75/2017)
1	D1	TEMPO PIENO	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	22/05/2020

ma comunque indicando, al pari di quanto comunicato all'USR Regione Marche Sisma 2016, ma anche evidenziato dalla nota dell'USR Regione Marche Sisma 2016 n. 980200/2020 in cui si fornivano istruzioni applicative in merito alla normativa in esame, coloro i quali matureranno successivamente i requisiti e che verranno considerati in caso di modifiche normative e sempre garantendo la copertura integrale della spesa e la neutralità nel bilancio, come di seguito specificato:

	CATEGORIA	TIPOLOGIA RAPPORTO (Tempo pieno - tempo parziale)	PROFILO PROFESSIONALE	DATA EFFETTIVA DEL CONSEGUIMENTO REQUISITO STABILIZZAZIONE (art. 20 d.lgs 75/2017)
--	-----------	--	-----------------------	---

		<i>tempo parziale)</i>		
1	C1	PIENO	ISTRUTTORE DI VIGILANZA	01/08/2021
2	C1	PIENO	ISTRUTTORE TECNICO	01/08/2021
3	C1	PIENO	ISTRUTTORE TECNICO	07/12/2021
4	D1	PIENO	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	18/03/2022
5	D1	PIENO	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	23/09/2022
6	D1	PIENO	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	18/03/2021
7	D1	PIENO	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	24/07/2021
8	D1	PIENO	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	01/10/2023
9	D1	PIENO	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	01/10/2023
10	D1	PIENO	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	01/10/2023
11	D1	PIENO	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	01/10/2023

12. Di stabilire che l'assunzione del suddetto personale sarà effettuata **esclusivamente** nei limiti del finanziamento che sarà effettivamente assegnato all'Ente, a carico del Fondo di cui al comma 3bis dell'articolo 57 della succitata legge a copertura dell'intera durata del rapporto di lavoro;
13. Di precisare che qualora il finanziamento sia inferiore rispetto al fabbisogno di personale previsto nel presente piano sarà presentato un nuovo piano dei fabbisogni di personale che ridefinirà il nuovo quadro esigenziale inbase alle effettive disponibilità finanziarie e assunzionali dell'Ente;
14. Di dare atto che si procederà ad aggiornare il presente programma, essendo suscettibile di ulteriori variazioni ed integrazioni in relazione all'eventuale evoluzione del quadro normativo di riferimento, in particolare per quanto attiene ad eventuali nuovi termini temporali di maturazione dei requisiti per la stabilizzazione, ad oggi fissati al 31/12/2020 per quanto attiene al compimento dei tre anni di servizio anche non continuativi negli ultimi otto excomma 1 – lettera c) del DL 75/2017 e s.m.i.;
15. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale del Comune di Montegallo nella sezione "Amministrazione trasparente", in applicazione delle vigenti disposizioni di legge.

16. Di dare atto della **valenza ricognitoria** dell'istanza richiesta dall'art. 57 comma 3 bis del DL 104/2020 e che ogni più puntuale scelta organizzativa potrà essere compiuta una volta determinata in maniera certa tanto le risorse spettanti quanto la loro durata, e di procedere pertanto alla comunicazione dell'elenco di tutto il personale ex art. 50-bis del DL 189/16 specificando per ognuno di essi la data del raggiungimento del triennio di servizio pressol'Amministrazione Comunale;
17. Di dare mandato all'Ufficio personale di porre in essere quanto di propria competenza per l'attuazione del presente programma delle assunzioni e di procedere in base a quanto previsto dal comma 3bis dell'articolo 57 della legge n. 126/2020 di conversione del DL n. 104 del 14 agosto 2020;
18. Di trasmettere il presente provvedimento alle OO.SS., R.S.U.
19. Di dare atto che il presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del DUP 2020/2022 e DUP 2021/2023;
20. Di dichiarare, con successiva e separata votazione espressa in forma palese, unanime e favorevole, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

[...]

RICHIAMATA inoltre la propria deliberazione n. 71 del 30/11/2020 avente ad oggetto: "PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CATEGORIA D – P.E. D1 – A TEMPO PIENO E INDETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 20 COMMA 1 DEL D.LGS. 25 MAGGIO 2017, N. 75. ULTERIORI INDIRIZZI OPERATIVI", con la quale, in considerazione della tempistica relativa all'attuazione dell'art. 57 – comma 3bis della Legge 126/2020, di conversione del DL n. 104/2020, non in linea con le esigenze dell'Ente, si disponeva di procedere alla copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico - Categoria D1 a tempo pieno e indeterminato mediante l'avvio della procedura di stabilizzazione – ex art. 20 – comma 1 del D.lgs. 75/2017 e s.m.i. con imputazione degli oneri alla capacità assunzionale a tempo indeterminato dell'Ente;

DATO ATTO che le procedure per la stabilizzazione si sono concluse con l'assunzione, a far data dal 31/12/2020, dell'unica unità di personale assunta ai sensi dell'art. 50 bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito in Legge 15 dicembre 2016, che aveva maturato i requisiti per la stabilizzazione in data 22/05/2020;

VISTA la sopraggiunta normativa ed in particolare:

- l'art.1 commi da 951 a 953 della Legge 178/2020 che ha modificato l'art. 57 del DL 104/2020;
- l'art.1 commi 7 bis e 8 del DL 183/2020 che ha differito al 31.12.2021 il termine per il conseguimento dei requisiti ai fini dell'applicazione dell'art.20 del D.lgs. 75/2017;

VISTA inoltre la nota prot. 31389 del 15.03.2021 pervenuta al protocollo generale di questo Comune in pari data al n. 1901, della Regione Marche - USR Marche Sisma 2016 ad oggetto :

"Indirizzi operativi sull'applicazione della disciplina in materia di stabilizzazione del personale assunto ai sensi dell'articolo 50-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 229 del 2016, e s.m.i. che tengano conto delle disposizioni recate dall'articolo 57 commi 3 e 3 bis del decreto legge n. 104 del 2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 126 del 2020, dall'articolo 1, commi da 951 a 953 della legge n. 178 del 2020 e da ultimo dal decreto legge n. 183 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 21 del 2021, articolo 1, commi 7-bis e 8", con la quale inoltre si chiede di formulare nuova specifica istanza alla Funzione Pubblica per il riparto delle risorse entro il 31.03.2021;

RITENUTO dover rivedere la programmazione del fabbisogno di personale alla luce della nuova normativa;

ATTESO CHE la struttura organizzativa attuale costituita dal solo personale a tempo indeterminato non risulta più funzionale con il quadro delle competenze e degli adempimenti straordinari connessi alla ricostruzione post-sisma;

RICHIAMATI i succitati e trascritti commi 3, 3bis e 3 septies dell'art. 57 del D.L. 104/2020, convertito in legge 126 del 13.10.2020 come modificati e dato atto che le assunzioni di personale a tempo indeterminato che il Comune di Montegallo vorrebbe effettuare, come di seguito dettagliate in termini di condizioni e vincoli, rientrano nelle suddette fattispecie, ossia trattasi di stabilizzazione di personale assunto a tempo determinato dal Comune di Montegallo e la cui spesa, così come la relativa entrata corrente posta a copertura della stessa, non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, **in particolare trattasi di spesa di personale a carico del fondo di cui al comma 3bis dell'articolo 57, specificamente istituito per le stabilizzazioni di cui al comma 3 della disposizione "de qua"**;

DATO ATTO PERTANTO:

- ✓ *che la spesa per le assunzioni a tempo indeterminato che il Comune di Montegallo intende effettuare nell'annualità 2021 a carico del fondo di cui al succitato articolo 57 comma 3bis e dunque non rileva "ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58", così come la relativa entrata corrente;*
- ✓ *che l'autorizzazione a tali assunzioni rimane dunque subordinata all'accertamento del totale finanziamento delle medesime assunzioni a carico del Fondo di cui al comma 3bis dell'articolo 57 del DL 104/2020 convertito dalla legge n. 126/2020;*

RITENUTO che, a fini previsionali, costituendo il piano triennale del fabbisogno del personale un presupposto logico giuridico sostanziale ed essenziale anche per la richiesta di accesso al finanziamento del Fondo "de quo" di cui al succitato comma 3bis dell'articolo 57 e dunque per procedere poi all'autorizzazione alla spesa di personale e alle procedure di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 75/2017 è necessario comunque prevedere **un'entrata corrente per la copertura di tali assunzioni che sarà al 100% a carico del fondo di cui al comma 3bis dell'articolo 57 del DL 104/2020 convertito dalla legge n. 126/2020;**

RICORDATO che la normativa sulla stabilizzazione del personale, richiamata dall'art. 57 del DL 104/20 e s.m.i., è dettata attualmente dall'art. 20 del DL75/2017 e s.m.i. che, per quanto qui interessa, testualmente recita:

"1. Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, fino al 31 dicembre 2021, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti:

- d) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitano funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati;*
- e) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;*
- f) abbia maturato, al ((31 dicembre 2021)), alle dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a) che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.*

- 5. ((Fino al 31 dicembre 2021, le amministrazioni)) possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e ferma restando la garanzia*

dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possenga tutti i seguenti requisiti:

- c) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso;
- d) abbia maturato, alla data del ((31 dicembre 2021)), almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso. omississ”;

DATO ATTO che pertanto, alla data odierna ai sensi di quanto richiesto dall'art. 20 del DL 75/2017, è necessario per poter procedere alla stabilizzazione di personale a tempo determinato che il dipendente abbia maturato alla data del 31/12/2021 i tre anni di servizio anche non consecutivi negli ultimi otto con l'Amministrazione che procede alla stabilizzazione “anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione, purché comprese tra gli Uffici speciali per la ricostruzione, gli enti locali o gli Enti parco dei predetti crateri “ (art.57 comma 3bis del DL 104/2020)

RILEVATO come il piano triennale del fabbisogno del personale non possa che essere redatto sulla scorta della normativa esistente e sulle connesse potenzialità assunzionali in termini di stabilizzazione, ovviamente influenzato dai vigenti limiti temporali di maturazione dei requisiti per poter accedere alla particolare procedura di cui all'art. 20 del DL 75/2017 in parola;

CONSTATATO, alla luce di quanto sopra motivato e dedotto, che il Comune di Montegallo ritiene necessario rideterminare il fabbisogno di cui al DUP 2021/2023, ai soli fini della procedura di stabilizzazione prevista dall'art. 57, comma 3, del D.L. 104/2020, convertito in legge 126 del 13.10.2020, programmando l'assunzione del personale di cui alla sottostante tabella, assunto ex art 50-bis Legge 15 dicembre 2016, n. 229, che maturi i requisiti, di cui all'art. 20, comma1 lettera c) del decreto legislativo 75/2017 e ss.mm.ii, nei termini attualmente stabiliti, ovvero entro il 31/12/2021:

	CATEGORIA	TIPOLOGIA RAPPORTO (Tempo pieno - tempo parziale)	PROFILO PROFESSIONALE	DATA CONSEGUIMENTO REQUISITO STABILIZZAZIONE (art. 20 d. lgs 75/2017)
1	D1	TEMP O PIEN O	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	24/07/2021
2	C1	TEMPO PIENO	ISTRUTTORE DI VIGILANZA	01/08/2021

3	C1	TEMP O PIEN O	ISTRUTTORE TECNICO	01/08/2021
4	C1	TEMPO PIENO	ISTRUTTORE TECNICO	07/12/2021

DATO ATTO che la presente individuazione del personale da stabilizzare è dettata unicamente dalla constatazione di dover necessariamente considerare unicamente le figure che detengono i requisiti previsti attualmente dall'art. 20 — comma 1 — del DL 75/2017 e s.m.i. e che si procederà ad un'integrazione del piano del fabbisogno del personale al variare del contesto normativo sotteso;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- l'art. 39, commi 1, 19 e 20 bis, della Legge 27/12/1997, n. 449 e successive modifiche;
- l'art. 91 del D. Lgs. 267/2000;
- la Legge 448/2001, in particolare l'art. 19, comma 8, il quale relativamente alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, stabilisce che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 4 del C.C.N.L. del 31 marzo 1999 concernente il nuovo sistema di classificazione del personale del comparto Regioni ed Autonomie locali, come modificato dall'art. 12 del C.C.N.L. del 21/05/2018;
- la L. 27 dicembre 2006 n. 296, art. 1, comma 557 in materia di fissazione della spesa per il personale;

DATO ATTO del rispetto della legge 12 marzo 1999, n. 68, sulla disciplina generale delle assunzioni obbligatorie;

CONSIDERATO:

- che il Comune di Montegallo rispetta il limite stabilito dall'art. 263 c. 2 TUEL, come indicato nel D.M. 10/4/2017;
- che per l'anno 2020 è stato rispettato il pareggio di bilancio;
- che l'amministrazione ha adottato il piano triennale delle azioni positive tendenti ad assicurare la rimozione di ostacoli che impediscono le pari opportunità di lavoro tra uomini e donne ai sensi dell'art. 48 D. Lgs. 198/2006 con propria deliberazione G.C. n. 05/2019 relativa al triennio 2019/2021;
- che è stato rispettato il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione, rendiconti, bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio alla BDAP, ai sensi dell'art. 9 c. 1 quinquies D.L. n. 113/2016;

- di non trovarsi nella condizioni limitative dell'assunzioni di personale di cui all'art. 9 comma3-bis del D.L. 185/2008;

RITENUTO, per quanto sopra esposto e nel rispetto delle disposizioni riportate, di poter procedere alla modifica del Piano di fabbisogno di personale per il triennio 2021-2023, approvato con propria deliberazione n. 12/2021 e integralmente recepito con la Nota di Aggiornamento del D.U.P. 2021/2023 approvata con atto del Consiglio Comunale n. 4 in data odierna, in relazione alla nuova organizzazione sopra indicata e in conformità agli obiettivi previsti dalla legge 160/2019 (leggedi bilancio 2020) e alle sopraggiunte disposizioni normative;

RICORDATO CHE:

- il presente programma è suscettibile di ulteriori variazioni ed integrazioni in relazione all'eventuale evoluzione del quadro normativo di riferimento e/o a nuove esigenze, *anche derivanti dal mancato trasferimento delle risorse di cui all'art. 57 del D.L. 104/2020 convertito in legge 126 del 13.10.2020* o di qualsiasi altro sopravvenuto fabbisogno che allo stato attuale non è possibile prevedere o definire;
- l'atto di programmazione ha carattere generale, è atto di organizzazione, non richiede una specifica motivazione, è ampiamente discrezionale ed è per sua natura flessibile rispetto alle sopravvenute esigenze;

ACQUISITI, sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole della Responsabile del Servizio Amministrativo e Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1, e 147-bis del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

ACQUISITO, altresì, il parere dell'organo di revisione;

VISTO il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Con voti unanimi favorevoli, resi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

10. Di modificare, per le motivazioni indicate in premessa che qui si hanno per ripetute e trascritte e alla luce del nuovo quadro normativo determinatosi, il piano del fabbisogno di personale per il triennio 2021-2023 approvato con propria deliberazione n. 12/2021 e integralmente recepito con la Nota di Aggiornamento del D.U.P. 2021/2023 approvata con atto del Consiglio Comunale n. 4 in data odierna, prevedendo la stabilizzazione, prevista dall'art. 57, comma 3, del D.L. 104/2020, convertito in legge 126 del 13.10.2020, come modificato dall'art. 1 commi da 951 a 953 della Legge 178/2020 e integrato dall'art.1 commi 7 bis e 8 del DL 183/2020 del personale che abbia maturato, nel termine attuale del 31/12/2021, i requisiti di cui all'art. 20, del decreto legislativo 75/2017 e ss.mm.ii, come da seguente prospetto:

	CATEGORIA	TIPOLOGIA RAPPORTO (Tempo pieno - tempo parziale)	PROFILO PROFESSIONALE	DATA CONSEGUIMENTO REQUISITO STABILIZZAZIONE (art. 20 d. lgs 75/2017)
1	D1	TEMPOPIENO	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	24/07/2021
2	C1	TEMPO PIENO	ISTRUTTORE DI VIGILANZA	01/08/2021
3	C1	TEMPOPIENO	ISTRUTTORE TECNICO	01/08/2021
4	C1	TEMPO PIENO	ISTRUTTORE TECNICO	07/12/2021

11. Di stabilire che l'assunzione del suddetto personale sarà effettuata **esclusivamente** nei limiti del finanziamento che sarà effettivamente assegnato all'Ente, a carico del Fondo di cui al comma 3bis dell'articolo 57 della succitata legge a copertura dell'intera durata del rapporto di lavoro;
12. Di precisare che qualora il finanziamento sia inferiore rispetto al fabbisogno di personale previsto nel presente piano sarà presentato un nuovo piano dei fabbisogni di personale che definirà il nuovo quadro esigenziale in base alle effettive disponibilità finanziarie e assunzionali dell'Ente;
13. Di dare atto che si procederà ad aggiornare il presente programma, essendo suscettibile di ulteriori variazioni ed integrazioni in relazione all'eventuale evoluzione del quadro normativo di riferimento;
14. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale del Comune di Montegallo nella sezione "Amministrazione trasparente", in applicazione delle vigenti disposizioni di legge.
15. Di dare atto che si è proceduto a formulare nuova specifica istanza per la ripartizione delle risorse finanziarie di cui alle disposizioni tutte citate, entro il previsto termine del 31 marzo 2021, al Dipartimento della Funzione Pubblica come richiesto dall'USR Marche con nota prot. n. 31420 del 15/03/2021 in premessa richiamata;
16. Di dare mandato al Servizio Amministrativo e Finanziario di porre in essere quanto di propria competenza per l'attuazione del presente programma delle assunzioni e di procedere in base a quanto previsto dal comma 3bis dell'articolo 57 della legge n. 126/2020 di conversione del DL n. 104 del 14 agosto 2020;
17. Di trasmettere il presente provvedimento alle OO.SS., R.S.U.;

18. Di dichiarare, con successiva e separata votazione espressa in forma palese, unanime e favorevole, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

Ai sensi dell'art.21 del Codice appalti D.lgs. 50/2016:

1. *Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti.*
2. *Le opere pubbliche incompiute sono inserite nella programmazione triennale di cui al comma 1, ai fini del loro completamento ovvero per l'individuazione di soluzioni alternative quali il riutilizzo, anche ridimensionato, la cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica, la vendita o la demolizione.*
3. *Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all'articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica. Ai fini dell'inserimento nel programma triennale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente, ove previsto, il documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui all'articolo 23, comma 5.*
4. *Nell'ambito del programma di cui al comma 3, le amministrazioni aggiudicatrici individuano anche i lavori complessi e gli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato.*
5. *Nell'elencazione delle fonti di finanziamento sono indicati anche i beni immobili disponibili che possono essere oggetto di cessione. Sono, altresì, indicati i beni immobili nella propria disponibilità concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione.*
6. *Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Nell'ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di*

beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

- 7. Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio di cui all'articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di cui all'articolo 29, comma 4.*
- 8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere del CIPE, d'intesa con la Conferenza unificata sono definiti:*
 - a) le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali;*
 - b) i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l'eventuale suddivisione in lotti funzionali, nonché per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell'elenco annuale;*
 - c) i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute;*
 - d) i criteri per l'inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo richiesto per tipologia e classe di importo;*
 - e) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuate anche in coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti;*
 - f) le modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento.*

8-bis. La disciplina del presente articolo non si applica alla pianificazione delle attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza.

9. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 8, si applica l'articolo 216, comma 3.

Con decreto MIT 16 gennaio 2018 n.14 è stato approvato il relativo regolamento.

Con riferimento al biennio 2022-2023 sono previsti i seguenti acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro:

- *Fornitura energia elettrica per impianti di pubblica illuminazione;*
- *Servizio raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani e ingombranti*

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

L'art. 21 del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 dispone che l'attività di realizzazione dei lavori, rientranti nell'ambito di applicazione e aventi singolo importo superiore a 100.000 euro, si svolga sulla base di un "Programma Triennale dei lavori Pubblici" e di suoi aggiornamenti annuali. Tale programma, che identifica in ordine di priorità, e quantifica, i bisogni dell'amministrazione aggiudicatrice in conformità agli obiettivi assunti, viene predisposto ed approvato unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso (Elenco annuale). La normativa stabilisce che l'Elenco annuale venga approvato unitamente al bilancio di previsione, di cui costituisce parte integrante.

Il programma triennale opere pubbliche 2022 – 2024 ed il piano biennale forniture e servizi 2022 – 2023 saranno adottati ed approvati nei termini di legge.

Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

Alla data di presentazione del presente documento, non sono previsti interventi in corso di esecuzione la cui conclusione è programmata oltre il triennio in esame.

Piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali

L'art. 58 del D.L. 112/2008, convertito dalla Legge 06/08/2008, n. 133 dispone la predisposizione del piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni immobiliari, che sarà poi allegato al bilancio di previsione.

Considerato che non sono presenti sul territorio comunale, immobili di proprietà di questo Ente, non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali di questo Comune, da alienare o valorizzare ai fini dell'inserimento nell'*Elenco degli immobili da inserire nel Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari* da redigere ed approvare ai sensi dell'art.58 del D.L.112/2008 convertito nella L.133/2008, il predetto Piano con riferimento al triennio in esame risulta essere negativo.

Principali obiettivi delle missioni attivate

MISSIONE 1

Nella Missione 1 sono compresi i seguenti programmi:

MISSIONE 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	
PROGRAMMA 1	ORGANI ISTITUZIONALI
PROGRAMMA 2	SEGRETERIA GENERALE
PROGRAMMA 3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO
PROGRAMMA 4	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
PROGRAMMA 5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
PROGRAMMA 6	UFFICIO TECNICO
PROGRAMMA 7	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI – ANAGRAFE E STATO CIVILE
PROGRAMMA 10	RISORSE UMANE
PROGRAMMA 11	ALTRI SERVIZI GENERALI

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE:

Garantire il funzionamento degli Organi Istituzionali.

Proseguire nell'impegno di migliorare le modalità di svolgimento dell'azione comunale, sia per conseguire risultati di maggiore efficacia, sia per corrispondere alle aspettative dell'utenza in termini di speditezza dell'azione amministrativa, di accesso agli atti, di semplificazione dei rapporti con l'Ente, di uniformità di comportamento da parte degli uffici.

Dare al Comune una adeguata copertura assicurativa.

La necessità di dare attuazione alle nuove normative in materia di appalti con procedure di gara quanto più possibile puntuali.

Una gestione del patrimonio sempre più aderente alla realtà, con verifica della situazione catastale e dello stato di conservazione e manutenzione degli immobili, in collaborazione con il servizio finanziario e tecnico. Evitare contenziosi lunghi e controproducenti.

Nell'ambito delle entrate tributarie si provvederà, attraverso sistemi operativi il più possibile chiari e semplificati, all'attuazione rigorosa dei procedimenti di accertamento e riscossione, con l'ausilio di ditta esterna specializzata nel settore.

FINALITA' DA CONSEGUIRE:

Miglioramento, tenuto conto delle risorse disponibili, dell'attività gestionale della struttura finalizzata al conseguimento di più elevati livelli di efficienza ed efficacia dei servizi.

In particolare:

Dare attuazione alle procedure di gara e stipulazione dei contratti in maniera quanto più possibile puntuale, nel rispetto delle norme vigenti, al fine di dare attuazione al piano annuale delle opere pubbliche.

Diffusione della normativa sulla semplificazione della documentazione, distribuzione della modulistica per l'autocertificazione.

Rispetto delle norme specifiche e dei tempi stabiliti per l'adempimento delle attività istituzionali (elettorale, cimiteri, aire, anagrafe, stato civile, leva militare, rilevazione dati statistici, tenuta dello stradario, numerazione civica, commercio).

Garantire l'accesso ai cittadini alle informazioni e agli atti del Comune.

Potenziare il monitoraggio ed il recupero dell'evasione fiscale.

Puntuale monitoraggio delle risorse comunali.

Ottimizzazione dei tempi di esecuzione delle decisioni amministrative

Si proseguirà a svolgere le mansioni specifiche del protocollo generale, ricerche d'archivio, affrancatura e spedizione della corrispondenza.

MISSIONE 3

Nella Missione 3 sono compresi i seguenti programmi:

MISSIONE 3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	
PROGRAMMA 1	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE:

Razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane per offrire migliori servizi alla collettività nel rispetto delle esigenze prospettate dall'Amministrazione e contestualmente far fronte alle nuove competenze che alla Polizia Municipale derivano in forza di nuove leggi e regolamenti.

FINALITA' DA CONSEGUIRE:

Migliorare lo stato di erogazione dei servizi.

MISSIONE 4

Nella Missione 4 sono compresi i seguenti programmi:

MISSIONE 4

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	
PROGRAMMA 1	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA
PROGRAMMA 2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE
PROGRAMMA 6	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE
PROGRAMMA 7	DIRITTO ALLO STUDIO

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE:

Garantire la salvaguardia degli standard quantitativi e qualitativi dei servizi resi; cogliere tutte le opportunità di finanziamento per garantire il diritto allo studio.

FINALITA' DA CONSEGUIRE:

In questa missione si cerca di ottimizzare tutte le risorse per una scuola pubblica sempre più all'avanguardia e con servizi il più possibile rispondenti alle esigenze dei ragazzi, dei docenti e delle famiglie.

MISSIONE 5

Nella Missione 5 sono compresi i seguenti programmi:

MISSIONE 5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI	
PROGRAMMA 2	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE:

Si cerca di favorire la valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale del territorio comunale.

FINALITA' DA CONSEGUIRE:

Elaborazione di progetti ed eventi culturali in grado di valorizzare il patrimonio culturale.

MISSIONE 6

Nella Missione 6 sono compresi i seguenti programmi:

MISSIONE 6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	
PROGRAMMA 1	SPORT E TEMPO LIBERO

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE:

Si intende dare continuità agli interventi a sostegno della pratica sportiva razionalizzando, per quanto possibile, l'uso e la gestione degli impianti.

FINALITA' DA CONSEGUIRE:

Migliorare lo stato di erogazione dei servizi.

MISSIONE 7

Nella Missione 7 sono compresi i seguenti programmi:

MISSIONE 7 TURISMO	
PROGRAMMA 1	SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE:

Gli eventi sismici del 2016 e seguenti hanno inferto un duro colpo alle attività ricettive del territorio pertanto è indispensabile favorirne la rinascita con iniziative dirette a valorizzare il territorio nonché creare occasioni di sviluppo sia economico che occupazionale.

FINALITA' DA CONSEGUIRE:

L'obiettivo principale di questa missione è quello di riportare e migliorare ove possibile il turismo ai livelli pre-sisma.

MISSIONE 8

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE E FINALITA' DA CONSEGUIRE:

Garantire la vivibilità del territorio.

MISSIONE 9

Rientrano nella missione tutte le attività dirette a favorire la vivibilità del territorio attraverso la sicurezza complessiva della collettività, nonché le attività inerenti la disciplina dell'uso del territorio stesso per il conseguimento di una sua razionale organizzazione e per la valorizzazione di tutte le sue componenti:

Servizio raccolta e smaltimento dei rifiuti, attività in materia.

Nella Missione 9 sono compresi i seguenti programmi:

MISSIONE 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	
PROGRAMMA 1	DIFESA DEL SUOLO
PROGRAMMA 2	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE
PROGRAMMA 3	RIFIUTI
PROGRAMMA 5	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE:

Questa missione assorbe numerose risorse in quanto comprende vari servizi indispensabili per la collettività e la salute di tutta la popolazione, quale il settore rifiuti ed il servizio idrico.

Nel 2001 si e' provveduto a conferire la delega per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti alla Comunità Montana del Tronto, ora Unione Montana del Tronto e Valfluvione, la quale ha affidato il ciclo dei rifiuti alla società partecipata Picenambiente spa.

Mentre il settore idrico è affidato alla C.I.I.P. – Cicli Integrati Impianti Primari - spa

FINALITA' DA CONSEGUIRE:

L'obiettivo principale di questa missione è quello di garantire il funzionamento e la manutenzione ordinaria delle strutture comunali e dei servizi sopra menzionati .

MISSIONE 10

La missione comprende tutte le attività dirette a garantire la manutenzione, il miglioramento e lo sviluppo delle strutture ed infrastrutture comunali riguardanti la viabilità ed i trasporti.

Nella Missione 10 sono compresi i seguenti programmi:

MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	
PROGRAMMA 5	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE:

Assicurare il completamento delle opere pubbliche in corso e l'attuazione del crono programma dei lavori previsti nel programma triennale dei LL.PP. nonché l'esecuzione dei lavori in economia, allo scopo di dotare la collettività di strutture ed infrastrutture qualificate e rispondenti alle esigenze della popolazione.

FINALITA' DA CONSEGUIRE:

Valorizzare il patrimonio esistente, anche attraverso il miglioramento delle strutture relative alla viabilità e trasporti, nell'intento di garantire un miglioramento sostanziale della qualità della vita ed una maggiore fruibilità del territorio.

MISSIONE 11

Descrizione della missione:

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio (gestione degli eventi calamitosi, soccorsi alpini, sorveglianza delle spiagge, evacuazione delle zone inondate, lotta agli incendi, etc.), per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio degli interventi di protezione civile sul territorio, nonché per le attività in forma di collaborazione con le altre amministrazioni competenti in materia.

COMPRENDE LE SPESE CONNESSE AL SISMA 2016. Quali contributi di autonoma sistemazione (CAS), spese per il personale assunto a tempo determinato per gli uffici sisma, opere di messa in sicurezza edifici privati pericolosi sulle vie pubbliche, ecc.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento / Potenziamento del/i servizio/i offerto/i

MISSIONE 12

DESCRIZIONE DELLA MISSIONE:

La missione comprende l'insieme delle attività connesse con le funzioni di prevenzione e promozione sociale, di coordinamento della politica dei servizi alla persona e alla famiglia, sulla base della programmazione e pianificazione del sociale a livello di Ambito Territoriale.

Rientrano nel programma tutte le attività dirette a garantire i servizi cimiteriali compresa la gestione diretta delle lampade votive, nonché, interventi economici in favore delle famiglie e degli anziani.

Dal 2007, a seguito dell'approvazione del relativo regolamento, tutti i bambini fino al terzo anno di età, effettivamente residenti nel territorio comunale godono di un bonus del valore di € 100,00 mensili. E' attivo il servizio di Assistenza Domiciliare attuato dal dall'Ambito Sociale n. 22 di cui il Comune di Ascoli Piceno è il capofila.

Nella Missione 12 sono compresi i seguenti programmi:

MISSIONE 12	
DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	
PROGRAMMA 1	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO
PROGRAMMA 5	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE
PROGRAMMA 9	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE:

Sensibilità alle problematiche sociali ed assistenziali mediante i servizi erogati negli anni passati, nei limiti delle disponibilità di bilancio, al fine di eliminare le condizioni di particolare disagio.

FINALITA' DA CONSEGUIRE:

L'obiettivo principale di questa missione è quello di garantire una vita dignitosa anche alle persone e famiglie meno abbienti. Tutelare i minori e gli anziani che sono le categorie più a rischio attraverso le iniziative ed interventi statali, regionali e dell'Ambito Sociale n. XXII di cui questo Comune fa parte.

MISSIONE 13

La missione contempla solo spese per il ricovero di animali randagi.

MISSIONE 14

La missione contempla le seguenti spese:

Gestione associata dello SPORTELLLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Indennità di occupazione area in località Monte Taliani per Ripetitore TV

MISSIONE 17

La missione con riferimento al triennio in esame non contempla opere.

MISSIONE 20

DESCRIZIONE DELLA MISSIONE:

Accantonamento a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti dubbia esigibilità.

Nella Missione 20 sono compresi i seguenti programmi:

MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI	
PROGRAMMA 1	FONDO DI RISERVA
PROGRAMMA 2	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'
PROGRAMMA 3	FONDO DI RISERVA DI CASSA

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE:

Il fondo di riserva, di cassa ed il fondo crediti dubbia esigibilità vengono calcolati annualmente sulla base delle disposizioni normative in materia.

FINALITA' DA CONSEGUIRE:

Ottimizzare la riscossione.

MISSIONE 50

DESCRIZIONE DELLA MISSIONE

Debito pubblico

MISSIONE 50 DEBITO PUBBLICO	
PROGRAMMA 2	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

Gli importi iscritti in bilancio sono rispettosi dei piani di ammortamento in corso e della sospensione dei pagamenti ex art. 44 del D.L. n. 189/2016 e successive modifiche e integrazioni.

MISSIONE 60

DESCRIZIONE DELLA MISSIONE:

Spese per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria per far fronte a momentanee esigenze di liquidità.

Nella Missione 60 sono compresi i seguenti programmi:

MISSIONE 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	
PROGRAMMA 1	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA

L'importo per anticipazione di tesoreria iscritto in bilancio è rispettoso della normativa in materia

FINALITA' DA CONSEGUIRE:

Prevedere una eventuale e momentanea necessità di liquidità

MISSIONE 99

DESCRIZIONE DELLA MISSIONE:

Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro.

Nella Missione 99 sono compresi i seguenti programmi:

MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI	
PROGRAMMA 1	SERVIZI PER CONTO TERZI – PARTITE DI GIRO

La missione contempla somme trattenute e versate dall'Ente per conto terzi.

Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa

In merito al rispetto degli equilibri di bilancio l'Ente dovrà costantemente monitorare l'andamento finanziario.

Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa la gestione dovrà essere indirizzata ad un controllo continuo soprattutto sulle riscossioni delle entrate.

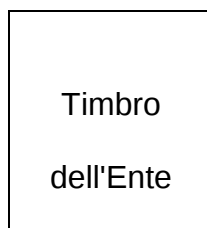
Considerazioni finali

Il presente documento è redatto conformemente al D.lgs. 23/06/2011, n. 118 e s.m.i. e al Decreto interministeriale del 18/05/2018 emanato in attuazione all'art. 1 comma 887 della legge 27/12/2017, n. 205 che prevede la redazione di un DUP semplificato per i Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, ulteriormente semplificato per i comuni con popolazione inferiore ai 2000 abitanti, i quali possono utilizzare, pur parzialmente, la struttura del documento unico di programmazione semplificato di cui all'appendice tecnica n. 1 del citato decreto.

Il presente DUP semplificato ha un periodo di valenza di tre anni decorrenti dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2024, superiore al periodo di vigenza dell'attuale amministrazione comunale, il cui mandato scadrà nell'autunno del corrente anno.

Si sottolinea che la programmazione degli esercizi 2022 – 2023 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio ed è fortemente condizionata dalla situazione emergenziale venutasi a creare a seguito degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e seguenti nonché a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19 .

Montegallo, lì 15/07/2021



Il Responsabile
del Servizio Finanziario
Rag. Romea Petrocchi

.....

Il Rappresentante Legale
Sergio Fabiani

.....